

TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1863

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE CASSINIS, PRESIDENTE.

SOMMARIO. Lettera del ministro per la marineria Cugia in risposta alla petizione della vedova Ziccavo. — Lettera del deputato Corleo relativa alle interpellanze dei giorni passati sulle cose di Sicilia. — Rinunzie dei deputati Matina, Del Giudice e Magaldi, accettate. — Istanza del deputato Bellazzi per la discussione del bilancio passivo, e schiarimenti del presidente e del deputato Lanza. — Domanda del deputato Lanza di comunicazione di dati relativi allo schema di legge sulla perequazione dell'imposta fondiaria, e avvertenza del deputato Colombani. — Seguito della discussione del disegno di legge sulla composizione delle Corti di assise — Discorso ed emendamento del deputato Sineo — Discorso del deputato Tecchio contro il progetto — Rettificazione del presidente — Schiarimenti del deputato Sineo — Chiusura della discussione generale — Riassunto del relatore Conforti in risposta a vari oratori — Proposizione del deputato Boggio per soppressione dell'articolo 1, e suo voto motivato — Proposizione soppressiva del deputato Basile — Risposte del deputato De Filippo, e del ministro guardasigilli Pisanelli in sostegno dell'articolo — Incidente sull'ordine della discussione. — Si procede all'appello nominale.

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

MASSARI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

GIGLIUCCI, segretario, espone il sunto della seguente petizione:

9611. Il municipio di Firenze fa istanza al Parlamento perchè gli stipendi dei professori dell'istituto superiore di detta città siano parificati a quelli dei professori di università e sia nominato un preside a coprire il posto rinunziato già dal senatore Capponi.

RISPOSTA DEL MINISTRO DELLA MARINA AD UNA PETIZIONE DELLA VEDOVA ZICCAVO.

PRESIDENTE. Il ministro per la marineria scrive:

MASSARI, segretario (*Legge*): « In ordine alla petizione 8029 di Luccione Francesca, vedova di Ziccavo Pietro, fanalista pensionato, che formò l'oggetto del foglio della S. V. in data 18 corrente mese, n° 1222, occorre premettere che allorquando verso la fine dello scorso anno, perveniva a questo Ministero per parte di detta vedova un documento ricorso inteso a conseguire quella reversibilità di pensione che le fosse potuta competere, si dispose che ogni cosa fosse rivolta al comando in capo del primo dipartimento marittimo, acciò provvedesse a norma delle vigenti discipline, per l'esaurimento dei soliti incumbenti preliminari di liquidazione a cura del Consiglio principale d'amministrazione della prima divisione del corpo reale equipaggi,

cui un tempo aveva appartenuto il defunto marito della supplicante.

« Siccome verso la metà del corrente anno non si conosceva ancora il risultato di tale comunicazione, così il Ministero faceva le maggiori sollecitazioni al predetto comando in capo per lo scopo dinanzi accennato.

« Con successivo dispaccio del 26 ottobre vennero dal Ministero rinnovate simili premure allo stesso comando non senza aggiungere in proposito le più calorose raccomandazioni, trattandosi di una povera vedova, la quale meritava le sollecitudini del Governo per la più pronta definizione della sua pratica per pensione.

« A sfogo di questi nuovi eccitamenti il prelodato comando comunicava a questo Ministero un riscontro del Consiglio amministrativo sovra mentovato da cui emergeva che ad onta delle più diligenti ricerche non era dato di rinvenire i documenti prodotti dalla vedova, e che a supplire a cotale infruttuoso risultato si erano impartite le occorrenti disposizioni per la produzione di nuovi titoli, facendone ricadere la spesa sul Consiglio medesimo.

« Finalmente con elenco del più volte citato comando in capo del 13 andante mese si riceveva da questo Ministero il relativo progetto di liquidazione accompagnato da tutti i documenti giustificativi, per cui data pronta opera agl'incumbenti ministeriali il successivo giorno 15 dallo scrivente si rivolgeva ogni cosa alla Corte dei conti per l'ulteriore corso di questa pendenza.

« Dalla premessa esposizione codesto ufficio di Presidenza potrà di leggieri riconoscere, come il lungo ritardo che si va tuttavia a tal uopo lamentando non sia punto da ascriversi a questo Ministero, il quale non pretermise anzi di fare quanto era in poter suo per fare accelerare l'esito di questa pratica.

« Quantunque allo stato delle cose giovi credere che la vedova Ziccavo verrà fra non molto messa in possesso della sua pensione, tuttavia, nella mira di agevolare, il sottoscritto ha passati gli opportuni uffici al Ministero delle finanze, perchè frattanto siano fatti corrispondere alla medesima anticipi di pensione sul ragguaglio di due terzi della progettata pensione con effetto a partire dal giorno successivo alla morte del marito, epoca da cui dovrà principiare a decorrere la pensione stessa, in quanto che era applicabile a costui il disposto dell'articolo 50 della legge 20 giugno 1857.

« Ciò è quanto il Ministero della marina si affretta di accennare per proprio scarico ed in riscontro al foglio della S. V. dianzi ricordato. »

Firmato: Cugia.

**LETTERA DEL DEPUTATO CORLEO
RELATIVA ALLE COSE DI SICILIA.**

PRESIDENTE. Il deputato Corleo, in quale si trova in congedo per missione del Ministero di grazia e giustizia concernente gli studi occorrenti ad un progetto di legge sopra l'abolizione delle enfiteusi, per lettera indirizzata alla Presidenza in data di Palermo 12 dicembre intendendo rettificare alcune asserzioni a carico suo ed a carico del comune di Salemi, contenute in un rapporto del maggiore Vaiola, di cui l'onorevole signor ministro della guerra diede comunicazione alla Camera nella tornata del 5 corrente mese, fa conoscere come, secondo relazioni di persona degna di fede da esso ricevute, siansi passate le cose nella circostanza del cordone militare dal quale fu cinto il detto comune, e non quali si direbbero in quel rapporto.

Nel tempo stesso chiarisce il senso del suo telegramma relativo al medesimo maggiore Vaiola, pure citato dal ministro della guerra, che per inversione di ortografia e di significato sarebbe stato malamente interpretato.

Non do lettura di questa lettera, comechè di ben 8 facciate; essa sarà depositata nella segreteria della Camera stessa, perchè chiunque lo creda possa prenderne visione.

ATTI DIVERSI.

CORTESE. Prego la Camera di dichiarare d'urgenza la petizione presentata dal signor Salvatore Ferilli, registrata al numero 9596, colla quale reclama contro un provvedimento del Ministero che lo ha collocato al riposo, dichiarandolo sordo ed indebolito di mente.

(È dichiarata d'urgenza).

**DIMISSIONI DEI DEPUTATI MATINA, DEL GIUDICE
E MAGALDI, ACCETTATE.**

PRESIDENTE. Annunzio alla Camera che il signor Giovanni Matina, deputato di Diano nella provincia di Salerno, con sua lettera del 17 di questo mese dà la sua dimissione. I motivi espressi sono a un dipresso quei medesimi dai quali furono determinati vari altri dei suoi amici politici, i quali hanno data la loro dimissione nei passati giorni. Questa lettera sarà essa pure depositata alla segreteria, perchè ogni deputato possa averne visione.

Se non vi hanno opposizioni, la dimissione del deputato Matina è accettata.

(È accettata).

Il deputato Del Giudice con sua lettera indirizzata alla Presidenza in data del 16 di questo mese scrive che in seguito al voto dato dalla Camera sull'ordine del giorno Bon-Compagni nella tornata del 10 dicembre, dà le sue dimissioni.

Questa lettera sarà, come le altre, depositata presso la segreteria, perchè ogni deputato possa prenderne visione.

Se non vi sono opposizioni, la dimissione del deputato Del Giudice è accettata.

(È accettata).

Il signor Pasquale Magaldi, deputato di Muro in Basilicata, scrive alla presidenza in data 15 dicembre quanto segue:

« Non potendo a cagione di una lunga ed ostinata malattia adempiere al dovere che ho come deputato, è necessità per la seconda volta che io preghi la Camera a voler accettare le mie dimissioni. »

Se non vi sono opposizioni, s'intenderanno accettate. (Sono accettate).

BELLAZZI. Domando la parola sull'ordine del giorno.

PRESIDENTI. Parli.

MOZIONI DIVERSE.

BELLAZZI. Propongo alla saviezza della Camera che dopo le leggi a discutersi quali furono indicate dall'onorevole presidente del Consiglio, e precisamente dopo quella intorno alle pensioni per gl'impiegati civili, si ponga all'ordine del giorno il bilancio passivo del 1864. Ciò è richiesto dalle medesime ragioni per cui si adottò, salve le debite aggiunte, il bilancio passivo del 1863.

Anche per il 1864 è richiesto dalla necessità imperiosa che si entri una volta in un sistema di regolare amministrazione, la quale, mentre non terrà più il Governo nel caso di chiedere il voto del Parlamento per spese già fatte, gli sarà di eccitamento a presentare nel più breve termine possibile il bilancio attivo e passivo del 1865.

La discussione del bilancio del 1864, o meglio delle sue aggiunte, gioverà ad illuminare il Governo e a ren-

dere consapevoli i commissari incaricati di riferire intorno ad alcuni importantissimi progetti di legge, quali modificazioni possano subire i medesimi progetti di legge, perchè siano in armonia colla esigenza di radicali innovazioni.

Ripeto dunque e raccomando la mia proposta. Nel caso poi che le singole relazioni dei parziali bilanci componenti il bilancio generale del 1864 non fossero ancora compiute, esorto la Camera a raccomandare alla nota diligenza della benemerita Commissione del bilancio di volere solleccitarne la relazione.

PRESIDENTE. Osserverò all'onorevole Bellazzi ed alla Camera che in seguito ai concerti presi col ministro sarebbesi in massima inteso che questi bilanci, ossia le modificazioni proposte in conformità della legge del 28 scorso giugno, siano discussi il più presto possibile; devo però avvertire che il bilancio a cui accennò l'onorevole Bellazzi non fu sinora presentato alla Camera; conseguentemente non si potrebbe stabilire sin d'ora il giorno in cui debba essere posto in discussione.

LANZA. Avvertirò l'onorevole preopinante che, secondo la legge del 28 giugno 1863, colla quale si è approvato il bilancio passivo dello stesso anno, si è anche con un articolo apposito approvato il bilancio passivo pel 1864 sulle basi di quello dell'anno precedente. Solo si è soggiunto che il Ministero, qualora volesse introdurre delle variazioni a questo bilancio complessivamente approvato, lo avrebbe potuto fare, e che la Commissione del bilancio avrebbe esaminato tali variazioni, ed occorrendo anche altri capitoli del bilancio stesso, e quindi avrebbe fatto una relazione generale sopra tutte.

Or bene, non c'è più pericolo di cadere nel provvisorio pel 1864, giacchè in complesso il bilancio è già approvato, ed il Ministero, senza incorrere in alcuna illegalità, può al primo gennaio prossimo attuare il bilancio del 1864 secondo le basi stabilite nella legge 28 giugno.

Quanto alle variazioni poi da introdursi in esso, queste verranno a suo tempo discusse e votate dalla Camera, e quando siano state accettate dai due rami del Parlamento ed approvate dal Governo, modificheranno il bilancio del 1864 già complessivamente approvato. Ma ritenga l'onorevole preopinante che approvandosi il bilancio attivo si può dire che resta approvato anche il passivo per le considerazioni che ho espresse, e che quindi non si corre pericolo di cadere nel provvisorio.

In quanto poi alle variazioni che si siano proposte dal Ministero al bilancio del 1864, io debbo osservare che esse furono distribuite dal Ministero in modo officioso alla Commissione del bilancio nel mese di ottobre prossimo passato e che riunita appena la Camera la Commissione si è immediatamente radunata e non ha mai cessato, salvo che per circostanze straordinarie, di riunirsi tutte le sere, e a questo punto il suo lavoro è assai inoltrato, così che giova sperare che fra 15 o

20 giorni al più potrà essere presentata alla Camera la relazione sopra queste variazioni.

Ecco quanto come presidente di quella Commissione io aveva il debito di notificare sia alla Camera, sia all'onorevole interpellante in proposito della sua mozione.

BELLAZZI. Ringrazio la Presidenza, la Camera e l'onorevole Lanza degli schiarimenti datimi.

LANZA. Domando la parola sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ha la parola.

LANZA. Veramente avrei voluto attendere che fosse presente il ministro delle finanze, ma qualora la Camera lo conceda, potrà essere comunicata al ministro delle finanze la proposta che sto per fare.

Fra le leggi importanti ed urgenti che stanno per essere discusse dalla Camera, vi è quella del conguaglio dell'imposta fondiaria. È inutile che qui ricordi l'importanza di questa legge. Furono distribuiti per cura del Ministero copiosi documenti, i quali senza dubbio servono molto per agevolare lo studio di quella legge. Ma credo però che sarebbe ancora necessario di averne uno interessantissimo che si collega intimamente col sistema seguito nel preparare il conguaglio di questa imposta.

Noi tutti, a questo punto, conosciamo già in che cosa consista questo progetto di legge; quindi è inutile che trattenga la Camera riguardo al sistema seguito dal Governo per preparare quest'imposta. Sappiamo che la base su cui si poggia il conguaglio della imposta fondiaria posa sui contratti di compra e vendita. Il valore della proprietà fondiaria è stato ricavato dallo spoglio fatto dei contratti di compra e vendita: da questo valore si è ricavata la rendita effettiva, su questa rendita effettiva si è stabilito il contingente relativo d'imposta per ogni compartimento.

Or bene, o signori, io credo indispensabile che la Camera, prima d'intraprendere quest'importante discussione, abbia sotto gli occhi uno specchio, il quale contempli il numero dei contratti di compra e vendita dei quali si fece lo spoglio per ricavare il valore della proprietà fondiaria non soltanto per compartimento, come l'abbiamo già in uno dei documenti pubblicati, ma anche per provincia e circondario. Oltre al numero di questi contratti di compra e vendita per provincia e circondario, chiederei che si aggiungesse anche il valore dei beni relativi a quei contratti coll'imposta che ora pagano e l'imposta totale a carico della loro proprietà fondiaria in ciascuna provincia o circondario.

Io credo che la Camera comprenda immediatamente l'importanza di queste nozioni, giacchè non basta sapere in complesso quale sia la rendita effettiva degli antichi compartimenti, ossia degli antichi ex-Statì, ma importa discendere nei particolari e conoscere almeno quale sia la rendita effettiva ricavata dai contratti di compra e vendita per ogni provincia e circondario, giacchè tra provincia e provincia, tra circondario e circondario vi ha una differenza assai sensibile nel va-

lore dei beni, secondo la varietà della coltura e la intrinseca loro bontà.

È indispensabile quindi per apprezzare il vero merito della perequazione proposta di avere maggiori dati sul valore dei beni non dirò per ogni specie di coltura, ma almeno per circoscrizioni alquanto ristrette. Per formarsi un criterio che si approssimasse di più alla realtà bisognerebbe conoscere il valore di una porzione di fondi rurali per ogni comune, ma io non richieggo tanto, stante le difficoltà ed il tempo che richiederebbe la raccolta di questi dati. Ma io credo di essere assai discreto se chieggo al ministro la comunicazione dei dati che riguardano soltanto la provincia ed il circondario.

COLOMBANI. Io non mi opporrei certamente alla domanda dell'onorevole Lanza, se la stampa dei documenti che egli domanda potesse farsi in breve termine; ma siccome credo che questo non possa accadere, così vorrei pregare l'onorevole Lanza di osservare prima di tutto di quanta importanza sia la pronta discussione di questa legge, ed in secondo luogo che se è accettata l'idea della Commissione nostra, la quale escluderebbe in genere la divisione dei contingenti generali in contingenti di circondari, basati sui contratti, e ricorrebbe invece a misure diverse; se si adotta, dico, questo principio, l'importanza di avere questi documenti sparisce totalmente.

Mi riassumo...

SINEO. Domando la parola.

COLOMBANI... col dire che sarebbe sempre bene che il Governo fornisse questi documenti, quando il fornirli non ritardasse la discussione della legge; ma quando ritardo avvenisse, io pregherei l'onorevole deputato Lanza a non voler insistere sulla propria domanda.

PISANELLI, ministro di grazia e giustizia. Prego l'onorevole Lanza di attendere la presenza del ministro per le finanze, perchè allora la sua istanza spero che avrà miglior successo.

LANZA. Io non ho nessuna difficoltà ad attendere, dietro la giusta osservazione del ministro guardasigilli.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE SULLA COMPOSIZIONE DELLE CORTI D'ASSISE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione generale del disegno di legge sulla composizione delle Corti d'assise.

La parola è all'onorevole Sineo.

SINEO. Nella tornata d'ieri si fecero a questo progetto molte censure, in parte giuste, in parte non giuste. Accettate le giuste, ripudiate le ingiuste; non respingete il progetto: modificalo.

Una giusta censura è quella che si dà al ministro quando egli intende di riservarsi in determinati casi la facoltà di nominare il presidente della Corte d'as-

sise. Bisogna dire tuttavia che questa censura ben più alla legge vigente, che non al progetto si riferisca; poichè attualmente il guardasigilli nomina non solo il presidente, ma anche i membri della Corte. Deve darsi lode al ministro di aver voluto in gran parte rinunciare alla sua prerogativa. Egli volle tuttavia riservarsi una facoltà eccezionale.

Accettiamo la riforma; ripudiamo l'eccezione.

Invero la facoltà data al ministro di nominare il presidente delle Corti d'assise è, permettete che lo dica, assurda.

La Camera non ha creduto che fosse ancora giunto il momento di adottare la proposta dell'onorevole Brofferio per togliere al presidente della Corte d'assise l'immensa influenza che egli ha sul risultato del giudizio.

Invero, nella condizione attuale, molte volte la sentenza è pronunciata dal presidente della Corte d'assise. Egli ha, si può dire, diritto di vita e di morte, perchè, per quanta sia l'abilità dei difensori (e non sempre i difensori sono sufficientemente abili, come notava l'onorevole Brofferio), per quanta sia l'abilità dei difensori, tutto ciò che essi possono dire è molte volte neutralizzato nel modo più fatale dal riassunto del presidente che parla l'ultimo, e sulle parole del quale non si possono neanche fare osservazioni.

Voi non avete neppure adottata la proposta dell'onorevole Brofferio per una modificazione nel modo di nominare i giurati; eppure è certo che nella condizione attuale i giurati sono molte volte scelti nel numero degli elettori meno abili e meno istruiti.

È naturale che i Consigli comunali cerchino di favorire coloro che hanno maggiori affari; quindi maggior presunzione d'intelligenza.

Quelli che hanno altre occupazioni, appunto perchè sono gli uomini più intelligenti, cercano di sfuggire a questo duro ufficio del giurato. Quindi, in molti casi, i giurati rappresentano la parte meno intelligente del corpo elettorale. Quando questa parte meno intelligente è schierata avanti ad un tribunale il cui personale è stato scelto dal ministro, voi potete capire come questi uomini qualche volta rozzi e timidi accolgano le parole del presidente. Essi credono facilmente che un tal personaggio non possa non dire il vero, non dire il giusto ed inclinano fatalmente a seguire il suo impulso. Poichè le cose sono in questa condizione, poichè la Camera non ha creduto ancora di potere rimediare a questo grave inconveniente, bisogna almeno renderlo minore facendo che il presidente della Corte d'assise sia perfettamente indipendente.

Non avremo argomento d'indipendenza in lui, se sarà scelto ad arbitrio del Ministero. Non avremo neanche argomento di sufficiente capacità.

Il guardasigilli, per quanto appartenga comunemente ad un ordine di cittadini che debbono conoscere le cose del foro e qualche poco il personale della giustizia, non può conoscere egualmente questo personale in tutte le provincie. Se sarà un guardasigilli settentrionale, pro-

babilmente non conoscerà il personale delle provincie meridionali, e così può accadere che un ministro che appartenga alle provincie meridionali non conosca punto il merito degli uomini che appartengono alle provincie settentrionali.

Ora che cosa accade quando il guardasigilli non conosce egli personalmente gl'individui? Egli prende norma dai rapporti dei capi del Ministero Pubblico. Credo che non sarà smentito in questo; comunemente proviene indirettamente dai procuratori generali la scelta delle persone che sono chiamate ai principali uffici della magistratura.

Ora io non parlo delle tendenze più o meno lodevoli che può avere un capo del Ministero Pubblico, quando si tratta di scegliere il personale nelle altre parti dell'ordine giudiziario; ma quando si tratta delle Corti d'assise, signori, il procuratore generale è parte, e volete che la parte debba scegliere i giudici? E che sia parte non lo dico io, o signori, lo dice la legge dell'ordinamento giudiziario all'articolo 160.

Quest'articolo dice che in materia penale il Ministero Pubblico *procede per via di azione*.

Nel Codice di procedura civile, articolo 446, è detto che si possono recusare e i giudici e gli ufficiali del Ministero Pubblico, quando *non sono parte*; quando *sono parte* non si possono recusare. E così ancora nel Codice di procedura penale, articolo 731, è detto espressamente che non si possono recusare gli ufficiali del Ministero Pubblico. Dunque il capo del Ministero Pubblico, che la legge riconosce come parte, che considera come il mio avversario, sarà quello che suggerirà al guardasigilli la persona che deve presiedere alla Corte d'appello? Quella persona che ha, non dissimuliamolo, diritto di vita e di morte, che probabilmente in molti casi pronuncerà la sentenza?

Io credo dunque che non si potrà mai dire abbastanza quanto sia viziosa questa facoltà della nomina da farsi dal guardasigilli. Io spero che il guardasigilli, per lo stesso sentimento di giustizia che gli diede impulso a rinunciare in regola generale a questa facoltà, rinuncerà anche alla eccezione.

Vediamo tuttavia, se la regola generale che s'introdurrebbe col nuovo progetto sia da preferirsi a quello che sta scritto nelle legge vigente.

Nella legge vigente havvi la nomina libera al guardasigilli, nel progetto è devoluta al presidente della Corte d'appello.

Il presidente della Corte d'appello dovrebbe veramente essere al disopra di qualunque pernicioso influenza; ma fintantochè non vi sia riforma nel modo di procedere alla nomina degli ufficiali dell'ordine giudiziario, la presunzione, anche in favore della indipendenza di carattere e dei lumi del primo presidente, non è così stringente come dovrebbe essere.

In molti casi, dopo che è in vigore la Costituzione in questo paese, quella carica eminente fu conferita per motivi estranei ai meriti acquistati nella carriera giudiziaria. È sommamente pericoloso il conferire la

scelta dei presidenti delle Corti d'assise a chi è stato elevato alla dignità di primo presidente per meriti meramente politici. È sommamente pericoloso lo affidare una così delicata missione a chi ha una presumibile abitudine di ossequio al potere, a chi ha mire e passioni politiche.

Gli odii, i favori, lo spirito di partito locale, provinciale avrebbero largo campo d'influenza; e guai a quell'accusato il quale dovrebbe essere giudicato da una Corte di assise presieduta da chi verrebbe nominato dal suo avversario politico!

Io credo dunque che coerente al principio che dettò le modificazioni contenute nell'articolo 3 del progetto che vi è sottoposto, il signor guardasigilli aderirà a togliere (se vuol lasciare al primo presidente della Corte d'appello la nomina), a togliere ogni pericolo sottoponendolo alla necessità di scegliere il candidato in una terna che gli verrebbe sottoposta dai legittimi rappresentanti degl'interessati, dal Consiglio provinciale.

Io credo egualmente, o signori, che sia da lodarsi il principio che indusse il guardasigilli a suggerire che si potessero scegliere i membri delle Corti d'assise fuori dell'ordine dei consiglieri d'appello. In questo non posso accordarmi colle censure che gli furono fatte. Ai miei occhi un consigliere d'appello non ha presunzioni maggiori di un giudice di tribunale in quanto alla sua capacità, in quanto alle qualità che possano richiedersi in un buon presidente, in un buon giudice delle Corti d'assise. Anzi, o signori, nelle condizioni attuali d'Italia anche noi subalpini che abbiamo da quindici anni la Costituzione possiamo tuttavia scorgere una differenza sensibile tra quelli che furono chiamati alle cariche giudiziarie sotto il regime assoluto, e quelli che furono nominati sotto la Costituzione. Non si è fatto un processo sulle opinioni di coloro che occupavano i seggi della magistratura prima che fosse introdotto il regime costituzionale: è dunque da presumersi che molti fra quelli che servivano sotto il Governo assoluto lo servissero cordialmente; che quindi le loro opinioni non siano molto favorevoli alla libertà. Invece i giovani stati nominati sotto il Governo costituzionale, fuori del caso di grave colpa dei ministri, dovevano essere scelti di preferenza tra gli amici della libertà.

Molto più sensibile sarà questo nelle altre provincie. Io credo per esempio che fra i consiglieri d'appello nominati dal Borbone ve ne fossero di quelli aventi generose aspirazioni; ma certo ve n'erano pure di quelli che non le avevano, e non tutti saranno stati rimossi; quindi è molto più probabile che nei giovani ultimamente chiamati a giudicare nei tribunali di circondario si trovi amore al sistema costituzionale.

Io credo poi che per fare il giudice, specialmente in materia criminale, se ci vogliono le doti della mente, molto più sono necessarie quelle del cuore. Ora, io prego i miei contemporanei di tollerare ch'io dica questa verità: in generale il cuore è più netto e più puro nei giovani che negli attempati. (*Si ride*)

Signori, fra i libri che pregio maggiormente, avvi quello del Degerando, *Del perfezionamento di sé stesso*. Io trovo che è bene il consigliare all'uomo di perfezionarsi; ma appunto è necessario di ripetere molto questo consiglio perchè in generale non si sente bastantemente il bisogno di perfezionamento. In generale quando s'invecchia si sente maggiormente il peso della vita, e si ha una certa timidità; l'avarizia poi è il vizio più frequente dei vecchi. (*Ilarità*) Anche la mente non serve sempre colla stessa energia. Un giovane che ha fatto buoni studi, ed ha tutto l'ardore giovanile, tutto quell'amore che si ha alla verità, io credo che sarà molto più facilmente un buon giudice alla Corte di assise anzichè un provetto che consumò i suoi giorni aspirando a ricchezze, ad onori, a decorazioni; che forse ha stentato a mantenere la sua famiglia, ha sentito la necessità della vita. Molti certamente sanno resistere a tutte queste accidentalità. Vi sono uomini nobilissimi che vanno sino al termine della loro carriera senza cessare di dare l'esempio delle più alte virtù. E sicuramente io professo molta stima a un gran numero dei membri dell'alta magistratura; ma dico che, secondo la realtà della vita umana, la presunzione è piuttosto a favore della gioventù, anzichè a favore dell'età provetta.

Ebbene, io vi domando, o signori, che, se non potete dar regole sicure per la scelta degli uomini che devono essere chiamati al grave ufficio di amministrare la giustizia criminale, almeno togliate di mezzo quelle regole che sono troppo facilmente fallaci. Lasciate che chi ha la grave responsabilità di nominare un presidente od un giudice delle Corti d'assise scelga quello che gli parrà migliore fra tutti gli ordini di cittadini.

Io faccio un appello a tutti gli uomini pratici, e prego quelli che appartengono a queste regioni subalpine di dire se in ciascun capoluogo di circolo d'assise non si trovino uomini riputatissimi, degni d'alta stima, onorati dalla pubblica opinione e capaci di fare i presidenti ed i giudici di Corti d'assise.

In parecchi distretti di Corti d'assise dimorano consiglieri d'appello collocati a riposo (collocamenti che si accordano con troppa facilità), i quali hanno tutte le doti che si richieggono per dirigere un dibattimento criminale. Perchè mai non li chiamereste a presiedere od a far parte delle Corti d'assise? In questo modo voi potreste far economia di denaro senza quell'economia di giustizia che l'onorevole Brofferio temeva. Voi avete in quegli antichi consiglieri uomini sperimentati, uomini che godono della riverenza, della stima generale della provincia, che possono essere chiamati con soddisfazione di tutti i comprovinciali a questa alta e delicata carica.

Non vorrei che si dimenticasse un altro ordine, nel quale molte volte si possono trovare soggetti adattissimi al grave ufficio, l'ordine cioè degli avvocati. Non tutti gli avvocati s'incaricano del patrocinio di cause criminali. Anche a molti provetti criminalisti

il patrocinio diventa penoso; essi lo lasciano ai meno provetti.

Ebbene, quando vi sono di questi avvocati (ed io ne conosco in tutti i capoluoghi di Corti d'assise), quando vi sono di questi uomini veneratissimi, i quali hanno esercitata per lungo tempo l'avvocatura, e che certamente accetterebbero ben volentieri l'onore di presiedere una Corte d'assise, io non vedo perchè non preferireste far cadere la scelta sopra di loro, anzichè dare disturbo a consiglieri d'appello od a giudici di circondario che potrebbero talvolta essere impiegati più utilmente nel disbrigo delle cause affidate alla decisione dei collegi ai quali essi appartengono.

Io spero che l'onorevole guardasigilli sarà disposto ad accettare che sia libera la facoltà di scegliere il presidente ed i consiglieri delle Corti d'assise fra tutti indistintamente i cittadini che saranno idonei a questi uffici.

Sin qui ho parlato delle parti nelle quali mi sembrano giuste le censure fatte dai preopinanti, che ho in parte accettate. Ora vi parlerò di cosa nella quale sono perfettamente d'accordo col signor guardasigilli, e in disaccordo coll'onorevole Brofferio, che tengo come maestro in questa materia, ma che forse non ha considerata sotto tutti gli aspetti la questione presentata dall'articolo 7 del progetto ministeriale.

La legge vigente riduce d'assai il numero degli avvocati ammessi a patrocinare davanti alle Corti d'assise; vuole che siano soltanto quegli ammessi a patrocinare davanti alle Corti d'appello. Questo, o signori, è pieno d'inconvenienti. Ci sono dei giovani che non possono senza grandi stenti, senza sacrifici che eccedono le loro facoltà portarsi nelle sedi delle Corti d'appello. Principiano quindi la loro carriera, seguivano il loro patrocinio, e qualche volta lo continuano sino alla fine davanti ai tribunali di circondario. Questi, una volta introdotte le Corti d'assise nel loro circondario, si sono trovati privi della facoltà di disputare le cause criminali. Ora non vedo per quale motivo si faccia quest'esclusione. L'essere o no soliti a venire a disputare cause civili davanti alle Corti d'appello, od aver adempite le formalità, che non presentano nessuna guarenfigia, per cui uno è ammesso, anche senza esercitare quest'ufficio, ad assumerne il titolo, sono cose che non aumentano per niente la presunzione che possa essere un buon difensore dell'accusato.

Nelle condizioni attuali vi sono anche degli avvocati provetti, molto sperimentati, che hanno date le più grandi prove di capacità, e che tuttavia non sono ammessi a patrocinare davanti alle Corti d'assise.

Giustamente il guardasigilli vi propone di cancellare questo sconcio. Ma l'onorevole Brofferio teme che aprendosi così una larga via al patrocinio davanti alle Corti d'assise, possano intervenire nei dibattimenti patrocinanti non sufficientemente capaci e specialmente non abbastanza coraggiosi per porre qualche freno all'arbitrio di chi presiede, od agli attacchi del Pubblico Ministero.

Su questo, signori, credo di avere detto abbastanza per spiegare il mio concetto: come io inclini a supporre che nell'esercizio di certi uffici i giovani possano essere almeno tanto abili come i provetti. Il patrocinio specialmente, che domanda molta energia, molta devozione, è generalmente più proprio dei giovani che dei provetti.

E poi questa è una specie di milizia, signori, ed io domanderei ai generali che seggono in quest'aula se essi non credano che molte volte nei campi di battaglia i giovani soldati valgono almeno quanto i provetti.

Io mi ricordo d'aver veduto in settembre 1860, sulle sponde del Volturno dei giovanetti di 16, di 18 anni, che sembravano teneri collegiali, ma, venuti al fuoco, voi sapete ciò che fecero nel giorno della battaglia del Volturno.

Or bene, le battaglie forensi rassomigliano alle campali. Anche nel foro la gioventù fa qualche volta dei miracoli. Essa li fa col cuore.

Sicuramente, se io avessi la disgrazia di vedermi intentato un processo criminale, io sarei fortunato se l'onorevole Brofferio volesse darsi la pena di venirmi a difendere anche a Cuneo o ad Ivrea. Certamente io amerei d'essere difeso da lui piuttosto che da un giovane principiante.

Ma, signori, è egli sempre possibile all'onorevole Brofferio ed a quegli altri onorevoli criminalisti che possediamo, è sempre loro possibile di accorrere alla chiamata di qualunque accusato? Ma Dio buono! parlo delle cose più vicine; nel distretto della Corte d'appello di Torino abbiamo tre capoluoghi di Corte d'assise. Ora quando accadesse ad un avvocato di Torino di essere chiamato contemporaneamente ad Ivrea, a Cuneo ed a Vercelli, io non so come farebbe ad accettare il triplice invito. Dovrebbe naturalmente scegliere fra quelli che lo chiamano. Di più, noi patrocinanti abbiamo tutti giurato di difendere gratuitamente le cause dei poveri; ed è un sacro dovere il quale sicuramente si adempie con tutto cuore. Ma è impossibile il dedicare unicamente la nostra vita a fare le cause dei poveri; dobbiamo pagare imposte di mille lire all'anno circa; dobbiamo pagare il fitto; dobbiamo pagare i nostri cooperatori; sono quattro o cinque mila lire di spesa che debbe fare un avvocato patrocinante in Torino abitualmente, e se consacrasse tutto il suo tempo al patrocinio dei poveri, non so veramente come farebbe. Ma se non è possibile che tutti gli avvocati distinti vadano alla chiamata di tutti gli accusati, quell'accusato che non può avere un avvocato del foro del capoluogo della Corte d'appello, sarebbe ben contento d'averne un altro, subordinatamente almeno, giovane; è meglio avere un giovane avvocato, che averne nessuno; molto meglio poi avere un giovane avvocato che liberamente assume la difesa, piuttosto che un avvocato dei poveri nominato dal Governo, poichè si sa che gli avvocati dei poveri fanno quel che possono, ma è un impiego

come un altro, e generalmente pochi amano di essere difesi unicamente dagli avvocati dei poveri.

Lasciamo dunque la scelta agli accusati, e lasciamo alla generosa gioventù che si ritrova in tutti i capoluoghi del nostro circondario, lasciamo loro aperta questa carriera onde possano presto davanti alla Corte d'assise far conoscere i loro studi, il loro talento, il loro cuore. Voi troverete là il semenzaio non solo di soggetti per la magistratura, ma anche per tutti gli ordini degli uffici dello Stato. Io credo che più presto si farà ad aprire la carriera del patrocinio ai giovani avvocati sarà tanto di guadagnato per il paese in tutti i rami della sua amministrazione.

Con questo io credo di avere discusse le disposizioni più essenziali. Ho formulato vari emendamenti che credo debbano migliorare questo progetto di legge che crederei nocivo quale è; ma che, emendato, diventerebbe un progetto utile e progressivo, al quale in questo caso io volentieri darò il mio voto perchè credo che avremo fatto un passo non indifferente verso il progresso.

PRESIDENTE. L'onorevole Tecchio ha facoltà di parlare.

TECCHIO. Dopo le cose che sono state dette da parecchi onorevoli miei colleghi nella tornata di ieri, io avrei serbato volentieri il silenzio, se il relatore della Commissione mi avesse usata la cortesia (siccome io ne avevo fatta precisa istanza...

CONFORTI, relatore. Domando la parola.

TECCHIO... della quale deve avere tenuto nota il segretario della Commissione, l'onorevole Boggio) di accennare alcune almeno delle ragioni per le quali io aveva, nell'adunanza della Commissione, oppugnato il disegno ministeriale.

Ma questa bisogna delle relazioni pare che da qualche tempo non proceda per la via retta, alla quale è bene di richiamarla.

Alcuni giorni or sono l'onorevole Mordini ci narrava che ad una relazione era stato chiesto l'assenso dei commissari per telegramma, senza che i commissari l'avessero veduta. E l'altro dì, la relazione di questa legge delle Corti di assise venne presentata alla Camera, non solo senza che la Commissione fosse stata convocata per leggerla e ponderarla, ma senza che o al presidente della Commissione, o al segretario, fosse stato annunziato che la relazione era ammannita.

Ad ogni modo, astenendomi dal ripetere ciò che ormai dissero i precedenti oratori, io mi limiterò a ragionare di questa bozza di legge per sommi capi. Nè il mio discorso potrà aver sembante di opposizione al signor ministro, giacchè queste medesime osservazioni che sto per muovere le ho già formate nell'anno 1859, quando due egregi ministri mi facevano l'onore di domandare l'avviso mio sulla questione che oggi è venuta dinanzi alla Camera circa la composizione delle Corti d'assise.

In primo luogo non regge l'asserto che il sistema che ci viene proposto sia eguale a quello che fu

attuato nella Francia l'anno 1831 o nel Belgio l'anno 1849.

Vero è bensì che nella Francia e nel Belgio le Corti di assise possono essere composte di un consigliere d'appello e di due giudici del tribunale di circondario. Ma altrettanto è vero che nella legge francese del 1831 e nella legge belga del 1849 è riservata alle Corti di appello la facoltà di comporre tutte *di soli consiglieri d'appello* le varie Corti d'assise: cosicchè non è turbata la competenza ordinaria, la quale rimane presso le Corti d'appello, nè queste ne possono essere svestite, se non in quanto esse medesime più o meno espressamente a ciò prestano il loro consenso.

In secondo luogo, non regge l'asserto che il sistema accolto in Francia nell'anno 1831 sia trovato scevro di inconvenienti.

Del Belgio non parlo, perchè non è mio costume di attestare fatti che non mi siano noti di scienza propria. Ma quanto alla Francia, niuno è che non sappia qual potere autoceratico abbiano assunto ed esercitino i consiglieri d'appello costituiti presidenti della Corte d'assise, dappoichè hanno a lato due soli giudici di tribunali di circondario, dei quali non ascoltano il consiglio, e certamente non temono il freno. Questo potere autoceratico è giunto a tale, che alcune volte illustri giureconsulti francesi i quali sedevano alla sbarra della difesa, hanno smessa sdegnosamente la toga e son partiti repente dall'aula nella quale vedevano che la libertà della difesa non era più rispettata. Ricordiamoci tra gli altri il nostro padre e maestro Michel De Bourges. Oltre di che le gazzette dei tribunali di Francia, quando vi recano il resoconto dei dibattimenti, e vi pongono sott'occhi le minacce, i sarcasmi, i silenzi intimati da parte del presidente verso e contro i cittadini accusati, vi mostrano abbastanza se ei sia punto desiderabile che le nostre Corti d'assise prendano lezione e norma colà.

In terzo luogo il sistema che ci viene proposto sovverte gli ordini naturali e logici delle giurisdizioni.

Come di tre specie sono i reati, *contravvenzioni, delitti e crimini*, così di tre specie sono anche le giurisdizioni. La giurisdizione sopra le contravvenzioni spetta ed è esercitata dai giudici di mandamento; quella sopra i crimini dalle Corti d'appello, ora tramutate in Corti d'assise, con questo solo di più, che alle Corti di appello, in quanto sono Corti d'assise, è eziandio aggiunta la giurisdizione sopra quei delitti politici, i quali, quantunque per la *pena* non abbiano nome di *crimini*, pel danno che recano o minacciano alla società, meritano di essere solennemente discussi non altrimenti che i crimini propriamente detti.

Quind'innanzi, se accettiamo il sistema che ci viene proposto, non sarà più vero che i crimini vengano giudicati dalla Corte d'appello tramutata in Corte di assise. Per codesto sistema il giudizio dei crimini è messo in mano dei giudici dei tribunali di circondario, perchè in codesto sistema dei giudici del tri-

bunale di circondario, valgono, semprechè loro piaccia, a formare la maggioranza nel consesso delle Corti d'assise.

In questo luogo il sistema che ci viene proposto implica necessariamente lo assurdo, al quale prego la Camera di voler porre attenzione e riparo.

Voi non ignorate che i *crimini* sono anzitutto delibati e discussi dalla Corte in Sezione d'accusa. La Sezione d'accusa è dessa che rinvia gli accusati di crimine alla Corte d'assise. La Sezione d'accusa è composta per lo meno di tre consiglieri d'appello. La Sezione d'accusa definisce il *fatto* e dichiara che quel *fatto* è crimine, ed è preveduto da un certo e determinato articolo della legge penale.

Or bene, supponete che in seguito al dibattimento debba proporsi e si proponga ai giurati il *fatto* in quei termini medesimi nei quali l'ha proposto la Sezione d'accusa, senza circostanze che lo diversifichino, e tale precisamente quale la Sezione d'accusa lo ha designato e dichiarato punibile a tenore dell'articolo di legge da lei citato. Avverrà molte volte che i giurati rispondano: *Sì*, l'accusato è colpevole del fatto che ci viene proposto. Ma perchè i giurati abbiano risposto del *sì* non per ciò ne consegue che l'accusato sempre sia condannato, e rimarrà tuttavia in podestà della Corte d'assise (di quella Corte che si vuole comporre di un solo consigliere d'appello e di due giudici di tribunale di circondario (il dichiarare onninamente il contrario di ciò che ha dichiarato la sentenza di accusa in Sezione composta di almeno tre consiglieri d'appello; rimarrà cioè in podestà di questa Corte d'assise il dichiarare, colla scorta dell'articolo 501 del Codice di procedura penale, che *quel fatto* non solo non è crimine, ma non è delitto, non è contravvenzione, che *quel fatto* non costituisce reato a termini della legge penale, che su quel fatto non si poteva e non si può far loco a procedimento).

Se codesto non sia assurdo, se assurdo non sia che i *minori* possano, anzi debbano alterare, manomettere e distruggere in diritto (sopra il fatto identico) la dichiarazione data dai giudici *superiori* nelle sentenze d'accusa, altri sel vegga.

CHIAVES. Chiedo la parola.

TECCHIO. Queste considerazioni mi dispenserebbero dall'esaminare se vero sia, come si viene dicendo, che tornino molto semplici e agevoli le mansioni o le funzioni dalla legge deferite ai tre giudici componenti la Corte d'assise.

Anche senza por mente alla importanza delle loro funzioni, la quale dirò di poi quanto sia ponderosa, per me basterebbe un solo riflesso: mi basterebbe il pensare che, secondo il corso ordinario delle cose, l'esperto dee saper rispondere e decidere meglio che lo inesperto; mi basterebbe il pensare che, secondo il corso ordinario delle cose, debbano essere più esperti tre consiglieri d'appello che un solo consigliere di appello con due giudici di tribunale di circondario, e, senza più, sentirei il desiderio e il bisogno che la

Corte d'assise rimanga (qual è) di tre consiglieri di appello, e non le vengano altrimenti sostituiti due giudici di circondario con un solo consigliere d'appello.

Ma già non è vero che facili e semplici siano le mansioni dalla legge deferite alle Corti d'assise nei giudizi innanzi ai giurati.

Per poco che si abbia pratica dei cosiffatti dibattimenti e giudizi, certissimo egli è che la vera, la suprema, se non anzi la sola difficoltà del giudizio consiste e si appunta nella posizione delle questioni, o sia che queste vengano concertate privatamente d'accordo in Camera di consiglio tra il presidente e i due consiglieri che lo assistono, o sia che per istanze del Pubblico Ministero, o della difesa (l'uno o l'altra male persuasi della formula pronunciata dal presidente), vengano o confermate o corrette con apposita ordinanza.

Tanto egli è vero che questo compito è immensamente difficile, quantochè veggiamo non rade volte, e specialmente nelle Corti di cassazione di Palermo e di Napoli, che si annullano sentenze delle Corti d'assise per questo propriamente perchè le questioni sono state poste inesattamente, imperfettamente, illegalmente, o come ebbi a leggere in una recentissima decisione della Corte di cassazione di Napoli, in modo *incomportabilmente assurdo*.

Ora, o signori, se i consiglieri delle Corti d'appello sono dalle dette Corti di cassazione qualificati non abbastanza idonei a formulare bene codeste quistioni che sono il tutto del giudizio dei giurati, come vorremo noi sostituire ai consiglieri delle Corti d'appello coloro che di regola generale, e nel corso ordinario delle cose, secondo io diceva poc'anzi, debbono avere minor dottrina, ed hanno certamente minore esperienza che quella dei consiglieri d'appello?

A questo proposito della posizione delle questioni vorrei produrre alcune sentenze della Corte di cassazione di Napoli sottoscritte dal signor presidente Conforti, nostro onorevole collega e relatore di questa legge; e voi vedreste, o signori, come in quelle sentenze siano stigmatizzati coi colori più neri che la più nera penna sappia adoperare, i vizi e i difetti delle quistioni proposte nelle attuali Corti d'assise che pur sono composte di tre consiglieri d'appello.

Ve n'ha una tra le altre che mi rincresce di non avere alle mani, e che se non erro, ha la data dell'11 marzo 1863, stampata nell'ottobre 1863 dal giornale *La Legge*, nella quale dicesi « manifesto il poco accorgimento di coloro che veggonsi preposti all'amministrazione della giustizia, » e si soggiunge « ch'essi tradiscono il nobile loro ministero e l'alta loro missione, e che quinci risultano frodate le nuove giudiziarie istituzioni con positivo discapito dei vantaggi che la gran patria italiana si attende. »

Io non so se mai, e sino a qual punto i magistrati a cui alludono quelle decisioni meritino l'acerba censura loro inferita dalla Cassazione napoletana. Questo so

bene, che quando le accennate decisioni ci provano senza dubbio che sono reputati inetti a formulare le questioni dinanzi ai giurati i consiglieri d'appello, molto meno denno essere creduti abili a tant'uopo i giudici di circondario.

Affermava testè con molta abnegazione l'onorevole Sineo che solo i giovani hanno puro il cuore. (*Si ride*) Il cuore io lo presuppongo netto e puro in tutti, e specialmente negli ufficiali dell'ordine giudiziario, sino a che non ho prova contraria. Ma ciò che io guardo nei giudici, oltre al cuore e forse più del cuore, ella è la mente e l'ingegno, e, più ancora che la mente e l'ingegno, ella è la esperienza. E siccome nessuno saprà mai darmi ad intendere che, di regola generale, il giovane abbia tanta esperienza quanto il vecchio, così, chiesto a scegliere tra i giudici giovani e i vecchi, risponderò a favore dei vecchi (anche a costo d'essere sospettato di spirito egoistico) e non altrimenti in favore dei *giovani*. (*Risa di assenso*)

Sento che si viene dicendo che i giudici de' tribunali di circondario, tuttochè giovani, discutono pure e giudicano di coteste od altre tali questioni, quando si tratta di materie delittuose, in sede correzionale. Ma spontanea è la mia replica. E qual'è, secondo le nostre leggi, la importanza o il valore delle sentenze correzionali emanate dal tribunale di circondario? Tranne i casi pochissimi e di niun conto, ne' quali non è ammesso il rimedio dell'appellazione, tutte queste sentenze possono essere portate alla censura del magistrato d'appello, il che significa che la sentenza del tribunale di circondario, per far che si faccia, altro carattere non ha se non quello di un mero *preavviso*; il quale, se viene confermato dalla Corte d'appello, si muta da senno in sentenza efficace, e sfuma e si dilegua, se la Corte d'appello o annulla le sentenze dei primi giudici, o, come avviene di spesso, le riforma ed emenda.

D'altro canto, il sistema che ci viene proposto dall'onorevole guardasigilli ci offre egli per avventura la lusinga che i giudici dei tribunali di circondario, che si vogliono assegnare alle Corti d'assise, abbiano acquistato una qualche esperienza almeno per ciò che tocca ai giudici della materia correzionale, ossia de' delitti? No, o signori, questa lusinga, questo conforto ci sarebbe dato se il guardasigilli avesse accolto il sistema della legge belga, la quale stabilisce che i giudici di circondario, da assumersi alla Corte d'assise debbono essere scelti tra i presidenti e i giudici i più anziani del tribunale. Ma invece, secondo il sistema propositoci, un giudice può essere nominato oggi giudice di circondario, e quindi con decreto (posteriore di un solo numero) può essere chiamato *oggi stesso* a far parte della Corte d'assise.

Anche quel conforto, adunque, che si volesse trarre dalla qualsiasi esperienza dei giudici in materia correzionale, non ha la benchè menoma guarentigia nella proposta legge.

Io non mi do pensiero dell'obbiezione che altri trae

dalla non creduta *indipendenza* dei giudici, della quale dico quel medesimo che ho detto della *purezza di cuore* recata in mezzo dall'onorevole Sineo; dico, cioè, che io credo tutti i giudici indipendenti alla pari, finchè non veggio una prova di servilismo o abiezione da parte loro. E così mi piace di credere, sebbene il datore dello Statuto siasi mostrato alquanto inquieto e dubbioso di cotesta indipendenza, e perciò abbia voluto che i giudici dopo tre anni d'esercizio diventassero *inamovibili*, la quale disposizione fa presumere ch'egli non si tenesse sicuro che i giudici sarebbero veramente indipendenti se non allora che, per l'acquistata inamovibilità, non avessero più gran fatto da temere della loro sorte nell'ordine giudiziario.

Ma non posso a meno d'insistere sul cenno che dianzi o muovevo intorno alla gravità ed alle difficoltà delle funzioni che debbono esercitare ed esercitano i tre giudici della Corte d'assise.

Si ripete sempre, o signori (ed è falso) che i giudici della Corte d'assise non devono occuparsi, nè punto si occupano, dell'apprezzamento del *fatto*, e che la loro mansione è limitata all'applicare al *fatto*, qual è dichiarato dai giurati, la pena indetta dalla legge.

Vi proverò matematicamente che i giudici delle Corti d'assise, i così detti giudici del diritto, non possono non occuparsi eminentemente del fatto, e di tutto ciò che al fatto si attiene.

Non parlo del caso straordinario, nel quale, poichè l'accusato è dai giurati dichiarato colpevole colla maggioranza di soli sette voti, i tre giudici della Corte d'assise sono chiamati a giudicare essi stessi indirettamente e formalmente anche del fatto principale. Dei casi straordinari non voglio giovarmi. Parlerò invece di fatti ordinari, di quelli che accadono ogni giorno ed in ogni giudizio.

Mi duole, o signori, di dover parlare in istile avvocatesco; ma così vuole la materia, la quale, se da me e dai miei colleghi del foro dev'esser conosciuta, certo non è da presumere che sia nota egualmente nelle sue particolarità a coloro che attendono ad altri studi, ad altre professioni che non sia quella del foro. E però tollerate alcuni ricordi del nostro sistema penale.

Oltre la pena capitale e quella dei lavori forzati a vita, il Codice penale della più gran parte del regno annovera la pena dei lavori forzati a tempo, la quale spazia tra i 10 ed i 20 anni; la pena della relegazione (detenzione in castello od altro luogo forte) la quale spazia fra i 3 ed i 20 anni; la pena della reclusione, la quale spazia fra i 3 ed i 10 anni, e notiamo bene che quando si dice « reclusione per 10 anni » si dice *morte* perchè egli è un vero miracolo se un individuo condannato alla reclusione (nel carcere penitenziario quale è istituito appo noi) duri la vita di 10 anni, o, se gli resta la vita fisica, conservi sino a 10 anni le sue potenze intellettuali.

V'hanno nel detto Codice moltissimi articoli pei quali il giudice del diritto, ossia i togati delle Corti d'assise, non solo sono interamente liberi a tenere

dell'articolo 60 di percorrere dall'uno all'altro estremo tutt'esso l'enorme stadio di ciascuna rispettivamente delle pene temporanee in esso additate, ma altresì (e cotesto a differenza delle Corti di Francia e del Belgio) dal genere di pena inferiore hanno il diritto di salire ad altra pena di genere superiore.

Recherò solo alcuni esempi che, se mal non mi appongo, metteranno raccapriccio a chi pensi non alla legge, che rettamente eseguita, deve dare i suoi frutti, ma alla immensa responsabilità delle Corti d'assise, soprattutto per ciò che riguarda alla commisurazione delle pene, la quale commisurazione non potrà mai essere dalle Corti d'assise equamente attuata, se essi, i giudici del diritto, non pongano severa attenzione e non portino esattissima stima di tutte le fila del fatto, di tutti i suoi incidenti e delle più minute circostanze delle quali ei si compone, o dalle quali è attorniato.

Così se guardiamo ai reati contro la sicurezza esterna dello Stato, troviamo tre articoli almeno, il 172, il 173 e il 174, nei quali la legge dice queste sole parole: « il reato è punito colla relegazione. » Onde le Corti d'assise, questi giudici del diritto, sono licenziati ad irrogare a colui che dai giurati fu dichiarato reo di taluno di codesti reati la pena di tre soli anni di relegazione, o di giungere eziandio sino ai venti.

Se guardiamo parimenti ai reati contro la sicurezza esterna dello Stato, troviamo l'articolo 175 pel quale i giudici del diritto, o vuoi le Corti d'assise possono dai dieci anni di relegazione discendere al carcere, il che vuol dire sino a soli sei giorni di carcere, o meglio a niente, o meno che niente, perchè l'accusato di crimine deve necessariamente avere patito poco o molto di carcere preventivo, e questo può essere computato, giusta l'articolo 56, nella pena del carcere impostagli colla sentenza.

Non voglio moltiplicare le citazioni: dico solo che la pena della reclusione, quella pena che nell'animo degli accusati è sempre la più terribile (salvo la capitale), anch'essa molte volte, e tra le altre negli articoli 248, 249, 255, 273 e così via, è comminata dal Codice con queste sole parole: « Il reato è punibile colla reclusione. » Onde i giudici del diritto possono a loro libito infliggere a' condannati per codesti reati la reclusione di tre anni od estenderla insino a dieci, e così (secondo abbiamo poc'anzi notato) votarli quasi alla morte.

Ora, signori, o voi supponete, come io non solo suppongo, ma credo, che i giudici togati della Corte d'assise facciano il loro dovere; e certamente mi concederete che i giudici del diritto, prima di venire alla applicazione della pena, debbono aver librato e cribrato il fatto e le particolarità sue con attentissimo zelo e criterio; od altri invece suppone che i detti giudici trascurino questo loro dovere, e guai allora per la giustizia! Allora occorreranno ben altre riforme legislative! Allora non sarà l'attuale progetto del guardasigilli che possa schermire e salvare dalle ingiustizie la società.

Ho toccato della latitudine che hanno le Corti d'assise nell'applicazione delle pene che privano della libertà personale; e adesso darò un solo saggio della latitudine che pur hanno rispetto alle pene pecuniarie inflitte per accessorio ai condannati per crimini.

È scritto nel Codice un articolo, se non erro il 181, il quale stabilisce che ai rei di crimini definiti nei due capi che riguardano la sicurezza interna ed esterna dello Stato può essere inflitta una multa di lire cinquanta mila. La multa, secondo il Codice, comincia dalle lire cinquantuna: dunque i giudici delle Corti d'assise per tutti i reati compresi da quei due capi hanno facoltà di spaziare dalle lire cinquantuna alle lire cinquanta mila.

E poi si dica che dessi possano rendere giustizia senza computare tutti e ciascuno gli elementi materiali e morali del fatto del quale i giurati hanno dichiarato colpevole l'accusato.

Queste ed altre considerazioni che già m'erano venute all'animo negli anni addietro e prima che fossero appo noi istituite le Corti d'assise, non sonosi menomate, ed anzi si confermarono nei tre o quattro anni, dacchè ebbi frequente occasione di arringare davanti le dette Corti.

Io non sono di coloro che van buccinando che le nostre Corti d'assise amministrino male la giustizia; io sono invece convinto del contrario. Qualche errore in qualche caso è possibile che sia intervenuto. Ma gli errori, ed errori fatali, erano possibili e pur troppo intervenivano anche quando i penali giudizi eran dati con altri metodi ed altri voti. Nè i pochi errori possibili mi sgomentano o mi fanno discredere alla bontà della istituzione e della sua applicazione. E appunto perchè io sono persuaso che le Corti d'assise agiscano bene e rettamente; appunto perchè io sono persuaso che, tranne qualche caso piuttosto singolare che raro, ed anche assai questionabile, la giustizia in questi tre o quattro anni può esser lieta e superba dell'opera di chi l'ha amministrata; appunto per questo nella presente materia io non posso non essere conservatore più che altri mai; appunto per questo auguro e prego che la legge e la composizione delle Corti d'assise siano mantenute quali sono.

Quando io veggo un presidente di Corte d'assise, che è consigliere d'appello, attorniato da due altri consiglieri d'appello suoi colleghi, i quali alcune volte possono anche essere suoi superiori per titolo di anzianità, allora, o signori, io ravviso tre membri di una sola famiglia; allora io presumo che il presidente si consigli coi suoi compagni, ascolti di buona voglia le opinioni loro, e, secondo quelle, mitighi o corregga, se fa mestieri, le sue. Ma quando invece io vedessi cancellata quella famiglia, quando vedessi due ordini di magistrati in uno stesso consesso, non potrei per lo meno non dubitare che i due giudici di circondario, spinti da una reverenza che certo è lodevole, ma che talora potrebbe essere *soverchia*, si inchinino alle decisioni del capo loro senza quella discussione dalla

quale può emergere il più giusto responso. E di qui nuova ragione a respingere il disegno ministeriale.

Se non che, o signori, un altro pensiero ancora mi agita l'animo, e mi duole doverlo esplicitare alla Camera.

Quando nel Belgio, e dapprima nella Francia, si introduceva un sistema che non è eguale, ma pur in alcune parti somiglia al sistema che ci viene proposto, era già stata in fiore per oltre a trent'anni una Corte di cassazione (*una* e per ciò *vera*), la quale colle sue decisioni avea schiariti molti dubbi, posti in sodo molti principii, dettate molte norme sulla proposizione delle questioni ai giurati. Quindi non è meraviglia se i legislatori della Francia nel 1831 e poi del Belgio nel 1849 abbiano sperato che i giudici de' tribunali di circondario, comunque manchevoli di pratica propria, avessero imparato quanto facea di bisogno, mercè lo studio della pratica giurisprudenza negli annali della Corte di cassazione.

Ma noi, o signori, che abbiamo più e diverse Corti di cassazione, noi che a quando a quando siam testimoni del come queste Corti di cassazione l'una coll'altra si contraddicano, e mentre l'una decide certe questioni affermativamente, l'altra le decide assolutamente in opposito, possiamo noi confidare che i giovani giudici dei nostri tribunali di circondario abbiano potuto cogliere colle decisioni delle nostre Corti di cassazione il vero senso della legge penale, ed abbiano potuto apprendervi il vero modo d'interpretarla e applicarla?

Nessuno più di me loda i giovani della nostra curia per l'amore che sentono al nobile ministero cui sono avviati. Ma bene è da temere che quando essi abbiano letto le sentenze delle varie nostre Corti di cassazione debbano ripetere tra sè medesimi col maggiore filosofo de' nostri poeti:

“ Il sì e il no nel capo mi tenzona. ”

E così pongo fine all'oppugnatione della prima e principale parte del nuovo progetto di legge.

Quanto alla seconda, che è quella che riguarda la scelta o la designazione dei consiglieri e dei giudici che debbono presiedere ed assistere alle Corti d'assise, io non posso non rammaricarmi che il ministro guardasigilli non abbia insistito nella sua propria prerogativa, che è al postutto prerogativa reale, e nel sistema della nostra legge organica ch'egli stesso aveva lasciato fermo col suo disegno di legge presentato al Senato.

Vuole la legge organica che i presidenti ed i consiglieri delle Corti d'assise siano designati con decreto reale al principio d'ogni anno giuridico, cioè quando ancora sono ignote tutte, o quasi tutte le cause che avranno ad essere sottoposte al giudizio per giurati, e i nomi di coloro che sederanno sul banco degli accusati.

Invece, secondo l'attuale progetto, i presidenti e i giudici delle Corti d'assise verrebbero scelti dai presidenti delle Corti d'appello, di sessione in sessione, e nel momento stesso nel quale è loro noto quali siano le accuse che rispettivamente nella sessione prossima

saranno recate al dibattimento, e quali gl'individui a cui le accuse riflettano.

Di questo modo, più non avremmo i Consessi giudicanti formati *a priori*, o, come suol dirsi, a caso vergine, e destinati a prestar funzione per l'intero anno giuridico, ma avremmo altrettante Commissioni create di tempo in tempo, all'opportunità dei singoli giudizi, ed incontro personalmente a coloro che ormai stanno attendendo la sentenza che li dichiara o colpevoli od innocenti.

Su questa seconda parte ometterò di discutere; e solamente pregherò il signor ministro della giustizia che voglia senza più ritornare al suo primo disegno, a quel disegno che consentiva colla legge dell'organamento giudiziario, e col vero spirito dell'articolo 71 dello Statuto.

Del resto, siccome ho indicato poc'anzi, credendo io buono il sistema di composizione delle Corti d'assise, del quale abbiám fatto l'esperimento, avverserò con quanta forza ho nell'animo il sistema che vuolsi a quello sostituire.

Che se mai la Camera decidesse di proceder oltre nella discussione degli articoli della bozza ministeriale, seconderò tuttigli emendamenti che tendano a migliorarla. E dove alcuno proponesse il sistema inglese che è il più radicale ed è conforme alle tradizioni romane, cioè quello di costituire un solo giudice per ciascuna Corte d'assise, a tale proposta non negherò il mio suffragio. E allora sì che otterrebbe un'economia di non lieve momento; dovechè, secondo il progetto ministeriale, se tiensi conto degli stipendi d'aspettativa ai 108 consiglieri d'appello che il Ministero intende di toglier via, e se si sommano dall'altro lato gli stipendi dei 108 giudici di circondario che si dovrebbero creare *ex novo*, i risparmi torneranno scarsissimi o quasi nulli.

Spiacemi, signori, che io, il quale così di rado prendo parte colla voce alle discussioni della Camera (col cuore e colla mente le seguo sempre), abbia dovuto trattenermi, più che non avrei da prima pensato, di questa materia alquanto arida ed alquanto noiosa; ma non cesserò di ricordare che ella è per sè stessa gravissima e assai delicata, e che della gravità e della gelosia che le è propria ci han dato ampia prova e le lunghe e dotte e ferventi discussioni parlamentari che hanno proluso alla legge del 1831 nella Francia, alla legge del 1849 nel Belgio, e ce ne hanno dato altra prova la relazione diligentissima della Commissione del nostro Senato e i voti di quei commissari, dei quali uno solo fu favorevole al progetto ministeriale, e i solenni dibattimenti del Senato medesimo, nel quale un senatore, consigliere di Cassazione, congratulandosi col signor ministro del discorso che questi aveva pronunciato, non si peritava di dirgli che mai causa peggiore era stata così eloquentemente difesa.

PRESIDENTE. Confido che l'onorevole Tecchio, così amico al vero ed al giusto qual è, e la Camera stessa

non avranno discaro che io rettifico un errore di fatto in cui egli dimostra di essere.

Ciò debbo fare, non solo per isdebitare la Presidenza ed i commissari stessi d'un carico cui certamente non debbono sottostare, comechè non giusto, ma principalmente perchè se quel fatto fosse vero, non potrebbe a meno di avere una sinistra portata sul giudizio del paese intorno ai lavori parlamentari.

Il deputato Tecchio ha accennato ad una certa relazione sulla quale si sarebbe chiesto l'avviso ai commissari per telegramma...

TECCHIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE... senza che i commissari avessero vista la relazione medesima.

Credo che egli alludesse alla relazione sul trattato di commercio e di navigazione colla Francia. Per tutta risposta io darò lettura alla Camera della lettera che la Segreteria della Presidenza indirizzava ai commissari anzidetti a tale riguardo il 4 novembre.

TECCHIO. Se il signor presidente lo permette, io tengo per data la lettura ch'egli intraprende: ricorderò che io non ho affermato come cosa di fatto il telegramma di cui si parla, ma ho solamente accennato che lo aveva affermato alla Camera l'onorevole Mordini; altro non dissi, ed altra responsabilità non ho assunto, perchè, lo ripeto ancora, io quanto ai fatti non affermo mai se non quelli dei quali io medesimo ho scienza certa.

PRESIDENTE. Ciò nulla di meno io ne darò lettura perchè venga dissipato ogni dubbio, che potesse pur tuttavia rimanere anche dopo le dichiarazioni ch'io aveva fatte all'epoca della discussione cui accenna l'onorevole Tecchio.

« *Ai membri della Commissione sul trattato di commercio colla Francia.* »

« Premendo al Ministero che il trattato di commercio colla Francia venga posto all'ordine del giorno fra le prime materie a discutersi, il sottoscritto, d'incarico del relatore, pregiasi comunicare alla signoria vostra onorevolissima una bozza del relativo rapporto... »

TORRIGIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. « ... con preghiera di significargli se acconsenta a che venga definitivamente stampato e distribuito.

« Lo scrivente attende dalla di lei gentilezza una risposta per telegramma.

« *Sottoscritto: G. GALLETTI.* »

Dunque scorge l'onorevole Tecchio, scorge la Camera che le bozze di quella relazione erano state trasmesse ai commissari, e non istà vero per ciò che si chiedesse di manifestare sovra di essa il loro avviso senza che l'avessero essi veduta.

Il deputato Torrigiani ha la parola.

TORRIGIANI. Io sorgo unicamente per ricordare alla Camera come si passarono le cose quando l'onorevole Mordini credette di poter significare... (*Mormorio*)

PRESIDENTE. Dappoi che, colla lettura da me data di

quelle lettere, ogni dubbio è tolto, parmi che non sia più ora il caso di spiegazioni maggiori.

Pregherei pertanto l'onorevole Torrigiani di rinunciare alla parola, onde non impegnare una discussione che ci devierebbe dal tema in questione.

TORRIGIANI. Era lontanissimo dal mio concetto di sollevare una discussione; io volevo solo venire alla conclusione alla quale è venuto il signor presidente, ma credeva utile far precedere i fatti che ad essa conducevano. Del resto molto volentieri io rinuncio alla parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Basile.

SINEO. Domando la parola per una spiegazione.

PRESIDENTE. Siccome l'onorevole Basile propone la soppressione dell'articolo 1° del progetto, e così combatte il principio stesso della legge, il che inchiude in sé una discussione generale, quindi io la pregherei, se volesse, riservarsi a parlare quando si verrà all'articolo anzidetto.

BASILE. Se la Camera me lo consente, io dirò qualche cosa. Ma se essa non intende che continui la discussione generale, io non parlerò che sugli articoli.

PRESIDENTE. È nel suo diritto.

Permetta; l'onorevole Sineo ha la parola per spiegare qualche parte del suo discorso.

SINEO. O io non mi sono spiegato chiaramente, o l'onorevole Tecchio non mi ha potuto comprendere. Sono lontano dal dire, e l'amore e la stima che professo altamente per molti de' miei contemporanei non poteva permettere di supporre ch'io avessi questo pensiero, io sono lontano dal dire che non vi siano degli attempati che abbiano il cuor puro; soltanto io ritengo che molti hanno il cuor puro quando sono giovani, e non lo hanno più quando sono provetti; e questo si volge a lode tanto maggiore a chi sa conservare il cuor puro anche quando è nella vecchiaia.

Quando si tratta di profferir sentenze in materie penali, io inclino a credere idonei i giovani, perchè in essi facilmente si trovano cuori puri e generosi. Ma non ho parlato di giovani inesperti.

I giudici di tribunale di circondario hanno già dovuto fare una certa carriera, hanno anch'essi una certa esperienza e ve ne sono di quelli che hanno tutte le doti della dottrina, tutte le migliori doti dell'esperienza.

In quanto al foro, io dico che anch'esso ha molti giovani generosi e sufficientemente istruiti, e che bramo sia loro presto aperta la via per cogliere meritati allori.

MENICETTI. Io domando la chiusura della discussione.

BOGGIO. Io mi oppongo alla chiusura.

PRESIDENTE. Essendo domandata la chiusura, chiederò se è appoggiata.

(È appoggiata).

BOGGIO. Io sono disinteressato nella questione della chiusura, perchè alla discussione generale non prendo più parte; ma prego la Camera a voler considerare che si tratta di un argomento di vitale importanza. Se male non mi appongo, non vi sono più che due soli

oratori iscritti; mi pare quindi che in una questione di tanta rilevanza la Camera potrebbe consentire che quei due oratori esponessero la loro opinione.

CHIAVES. Io sono iscritto per parlare, ma siccome credo che discutendo l'articolo 1° si potrebbero presentare alla Camera tutte le considerazioni le quali si avrebbero ancora a fare durante la discussione generale (*Segni di assenso*), egli è per ciò che io credo che intanto, per fare cammino, potrebbe la Camera chiudere la discussione generale, e poi le osservazioni che rimangono a farsi si manderebbero all'articolo 1°.

In tal caso io pregherei sin d'ora l'onorevole nostro presidente a volermi conservare il mio turno di parola all'articolo 1°.

PRESIDENTE. Interrogo dunque la Camera se intenda chiudere la discussione generale e passare a quella degli articoli, ben inteso, che rimarrà tuttavia salva all'onorevole relatore, secondo l'uso, la facoltà di parlare.

(Fatta prova e controprova, la discussione generale è chiusa).

Il signor relatore ha la parola.

CONFORTI, relatore. Prima di venire alla discussione della legge è necessario che io mi difenda da molte accuse, le quali mi vennero lanciate con certa asprezza dall'onorevole Boggio e dall'onorevole Tecchio.

L'onorevole Boggio mi appone a colpa, perchè nella relazione non dissi che la Commissione accettava il progetto a maggioranza di voti. Ma io ho sempre saputo che la Commissione è costituita dalla maggioranza, e quando si dice la Commissione non si vuol intendere altro che la maggioranza dei voti. D'altra parte chi vietava all'onorevole Boggio di dire in quest'Assemblea, che due tra i componenti la Commissione erano stati contrari al progetto? Dunque il suo appunto non ha fondamento di sorta.

Inoltre egli dice: è vero che una legge simigliante esiste in Francia da 33 anni e nel Belgio da 14 anni, ma non è precisamente la legge, quale ci viene proposta dal guardasigilli, perchè in quei paesi, sebbene le Corti d'assise si possano comporre con un solo consigliere che faccia da presidente, e con due giudici di circondario, vi sono però casi in cui si compongono di tre consiglieri.

Ed io rispondo che il progetto del guardasigilli è preferibile alla legge che ha vigore in Francia e nel Belgio; perocchè io reputo cosa sconcia permettere che in un medesimo paese vi sieno Corti d'assise composte ora di tre consiglieri, ora di un consigliere e di due giudici di circondario.

La giustizia dev'essere uguale ed uniforme; se due giudici di circondario ed un consigliere presidente possono adempiere l'ufficio, di cui si ragiona nel progetto, le Corti d'assise in Italia debbono avere la medesima composizione.

L'onorevole Tecchio poi mi rimprovera di avere quasi di traforo presentato la relazione senza ch'egli nulla ne risapesse, e senza che nella relazione medesima

io manifestassi tutte le ragioni, delle quali egli ha così lungamente discorso.

Ebbene, l'onorevole Tecchio deve ricordare che la maggioranza della Commissione accettò tutti gli articoli del progetto non solo nella sostanza, ma anche nella forma, e quindi non occorre né una lunga relazione, né una novella convocazione della Giunta per udirne la lettura.

Io poi mi affrettai a presentare la relazione; dappoi- ché è prossimo l'anno giuridico nelle provincie meridionali, ed è mestieri che il guardasigilli pubblici il decreto della composizione delle Corti.

D'altra parte le ragioni che l'onorevole Tecchio avrebbe voluto che io accennassi nella relazione sarebbero state così lunghe e svariate che io avrei avuto bisogno di molti giorni per poter presentare la relazione, ed io aveva bisogno di presentarla subito per la ragione detta di sopra.

Senza ché, ove l'onorevole Tecchio legga attentamente la relazione, troverà che almeno implicitamente vi sono le ragioni, per le quali egli vorrebbe che questo progetto non fosse accettato.

Veniamo ora alle ragioni, le quali si sono messe in mostra per far rigettare questo progetto di legge.

Dapprima l'onorevole Tecchio vi dice: noi abbiamo tre ordini di reati: reati che diconsi contravvenzioni, reati che diconsi delitti, reati che diconsi crimini, ed in riscontro abbiamo tre ordini di giustizia: giudici di mandamenti, tribunali di circondario e Corti d'appello.

Ora, se in luogo dei consiglieri d'appello noi poniamo i giudici di circondario, noi spostiamo la giustizia e diamo ai giudici di circondario la giurisdizione sopra i crimini, mentre essi l'hanno unicamente sopra i delitti.

Ma io domanderei all'onorevole Tecchio: chi ha fatto questa triplice distinzione, che veramente è criticata molto dai giureconsulti? Questa triplice distinzione fu fatta in Francia, dall'Assemblea costituente; questa triplice distinzione è nel Codice francese dal quale l'abbiamo tolta.

Ora io gli domanderei: come in Francia non siasi avvertito questo grande strafalcione di dare ai giudici dei delitti la giurisdizione sopra i crimini?

Io ve ne darò le ragioni: non sono i giudici di circondario quelli, i quali assumono la giurisdizione criminale, sono le Corti d'assise. Sì, la giurisdizione è data alle Corti d'assise, le quali sarebbero composte di un consigliere presidente, di due giudici di circondario e di quattordici giurati, vale a dire, dodici ordinari e due supplenti.

Dunque non sono i giudici di circondario i quali giudicano dei crimini; ma sono le Corti d'assise composte secondo l'intendimento della legge.

Oltre ciò io farò avvertire all'onorevole Tecchio, il quale ha avuta tanta parte nella compilazione del Codice di procedura penale, che un giudice di circondario è giudice ancora di crimini che per circostanze attenuanti gli sono mandati dalla sezione d'accusa.

Ma veniamo più da presso alla quistione. Quali sono i motivi principali per cui gli oppositori respingono il progetto di legge? Essi sono due:

1° I giudici di circondario non sono indipendenti, a riscontro di un consigliere presidente tanto ad essi superiore in grado.

2° Essi non sono capaci di sostenere l'ufficio, a cui sono destinati dal progetto di legge in questione.

Signori, se uno di questi appunti reggesse, noi dovremmo rigettare il progetto, perchè i giudici che difettano d'indipendenza o di dottrina non possono rendere la giustizia.

Vediamo dunque se queste ragioni degli oppositori abbiano fondamento.

Siccome l'esempio della Francia e del Belgio dava valore al progetto di legge, l'onorevole Boggio volle dimostrare che il compito dei giurati è più ponderoso e difficile presso di noi che in Francia. A sostenere il suo assunto, l'onorevole Boggio diceva: ma che volete? In Francia le pene sono determinate, il giudice non fa altro che applicarle. È una cosa totalmente meccanica. Diversa è la cosa col Codice nostro, il quale dà al giudice un'immensa libertà, una grande latitudine, il passaggio di grado a grado, di pena a pena.

Dunque, i giudici che debbono assistere il presidente hanno ad essere consiglieri, perchè questi posseggono l'abilità sufficiente e l'attitudine necessaria nel graduare le pene.

Signori, la cosa è totalmente diversa. Hanno maggiore arbitrio i giudici in Francia che in Italia, perchè noi abbiamo i gradi nelle pene ed il passaggio è regolato dalla legge. In Francia le pene non hanno gradi, ed il giudice può spaziare dal menomo al massimo ad arbitrio.

Infatti la pena dei lavori forzati a tempo ha il menomo di cinque anni ed il massimo di venti anni. La detenzione ha il menomo di cinque anni e si stende sino a venti senza gradazione alcuna.

Per la qual cosa, quando nel Codice penale francese si dice: il tal reato è punito coi lavori forzati a tempo, ciò vuol dire che il giudice ha diritto d'applicare 5, 10, 15, 20 anni di pena ad-arbitrio.

Lo stesso dicasi della pena della reclusione.

Ma qui l'onorevole Tecchio diceva: la pena della reclusione è una pena terribile. È vero, io l'ho scritto già da dieci anni; ma perchè ciò? Perchè alla pena della reclusione si è sostituito il carcere penitenziale; ma questo è un difetto, il quale non ha che fare colla nostra questione. Per la qual cosa non è vero che i giudici in Francia hanno minor latitudine di quella che hanno i giudici in Italia.

Nè io debbo tacere che i trapassi rapidi da una pena grave ad una lieve non avvengono già per assoluta disposizione della legge, ma avvengono perchè i giurati decidono molte volte la questione delle attenuanti, delle scusanti, e specialmente delle scusanti gravi per modo che dopo la dichiarazione dei giurati i giudici sono necessitati a discendere dalla pena la quale originaria-

mente era dal Codice stabilita. Ma, signori, io voglio fare un'osservazione che a me sembra di momento. Voi in Italia avete creduto che i giurati fossero sufficienti a compiere la loro alta missione. Ebbene, io dico che l'ufficio il quale compiono i giurati è molto più difficile di quello che compiono i giudici.

Si dice: i giurati non fanno che decidere le questioni di fatto. Cotesto è falso; i giurati decidono le questioni di diritto.

CRISPI. È verissimo!

CONFORTI, relatore. E in verità, quali sono le teorie che più difficili del Codice penale e di tutti i Codici del mondo? Le questioni che riguardano l'imputabilità, la premeditazione, il tentativo e la complicità. Sopra queste parti della legislazione si sono scritti migliaia di volumi; sul solo tentativo che nel Codice penale occupa appena una pagina Zaccaria ha scritto due grossi volumi. Ebbene, queste questioni così ardue, riguardanti la imputabilità, il tentativo, la complicità e via discorrendo, chi le decide? Le decide forse il giudice del diritto, o le decidono i giurati? Quando il presidente ha posto la questione: il tale è colpevole di tentativo? indicando le circostanze che lo costituiscono, ed il giurato dice di sì, la questione di diritto è decisa ed il magistrato non ha altro compito se non quello di applicare la pena.

Voi dite: i giudici di circondario non sono capaci di compiere l'ufficio di giudici nelle Corti d'assise.

Ed io dico che, se i giudici di circondario non sono capaci di compiere l'ufficio di giudici nelle Corti d'assise, l'onorevole guardasigilli deve mandarli a casa.

In verità, se i giudici di circondario sono incapaci di adempiere l'ufficio di giudici delle Assise, sono incapacissimi di compiere l'ufficio di giudici di circondario. L'ufficio al quale dal progetto di legge vengono chiamati è molto meno arduo di quello che compiono presentemente i giudici di circondario, ed io ne fo facilmente la dimostrazione.

Quali sono le pene che possono infliggere i giudici di circondario? In linea correzionale i giudici di circondario possono dare una pena sino a dieci anni di carcere allorquando v'è la recidiva; quindi non è vero che essi debbano limitarsi a pene di poco momento, ma possono darne di tali, che fanno il destino d'un uomo, il destino d'una famiglia.

In secondo luogo, quali sono le questioni che si presentano innanzi ai giudici di circondario? Tutte le questioni perentorie, le questioni pregiudiziali, le questioni che tolgono o scemano l'imputazione, le questioni di nullità, insomma tutte le questioni importanti.

Anzi io mi oso affermare che innanzi i giudici di circondario si trattano questioni di diritto più difficili, più intricate di quelle che si presentavano innanzi alle Corti d'appello secondo l'antico ordinamento.

Io oso dire per la pratica che ho delle cose giuridiche che un ricorso in materia correzionale, innanzi alla Corte di cassazione, purchè sia fatto il deposito, purchè

sia presentato il ricorso in tempo, purchè insomma il ricorso sia ricevibile, dà luogo a molte questioni a cui non dà luogo il ricorso in causa criminale.

Ora io domando se i giudici di circondario sono capaci di risolvere questioni così importanti, se sono giudici di fatto e di diritto, se debbono in fin de' conti applicare la pena, per qual ragione non saranno capaci di compiere l'ufficio di giudici delle Corti d'assise? Ebbene, signori, io dirò alla Camera che molti consiglieri d'appello sono lieti di essere destinati alle sezioni civili, alla sezione d'accusa, alla sezione degli appelli correzionali, e per l'opposto sono dolenti di essere destinati alle Corti d'assise. E perchè? Perchè spesso sono necessitati di starsene colle braccia incrociate per lo spazio d'interi giorni senza aprir bocca; onde talora, permettete che il dica, furono veduti dormire saporitamente. (*Risa di approvazione*)

Ma l'onorevole Tecchio dice: non è vero che i giudici delle Corti d'assise sieno semplicemente giudici di diritto, essi sono ancora giudici di fatto. Egli non parla di quel caso eccezionale, in cui i giurati decidono sul fatto principale alla semplice maggioranza di sette voti; ma parla del caso frequente in cui, mentre il giurato ha dichiarato la reità, viene la Corte d'assise e dice: no, non vi è reità; l'accusato è innocente.

Ebbene, io dico all'onorevole Tecchio, che questo è impossibile se vi sono dei buoni presidenti. I buoni presidenti non propongono mai questioni di fatto fuori l'ipotesi della legge.

D'altra parte, il Pubblico Ministero ed il difensore dovrebbero essere veramente uomini senza senno e senza scienza, per permettere che il presidente agitatesse quistioni inette ed inconcludenti. Il presidente deve mettere in campo le quistioni di fatto secondo sono prevedute dalla legge.

Si dice: i giudici di circondario non possono essere indipendenti al cospetto di un consigliere che è di grado superiore. Se questo argomento avesse un valore, in nessun tribunale vi sarebbe indipendenza. In fatti, nello stesso tribunale di circondario, i giudici non dovrebbero essere indipendenti, perocchè il presidente è superiore in grado. Così dovrebbe, come ben diceva l'onorevole guardasigilli, non esservi indipendenza nei Consigli di prefettura, in cui il prefetto è superiore ai consiglieri, e nei tribunali militari il generale è tanto superiore al luogotenente.

Fra i giovani magistrati si ritrovano nobili piante, svegliati ingegni, menti colte da cui escirà l'alta magistratura avvenire. D'altra parte i giovani sono più atti alle fatiche, sono pieni d'entusiasmo, hanno una meta a loro dinanzi e quindi una spinta a studiare.

L'onorevole deputato Tecchio dice che la Corte di cassazione di Napoli ha annullato molte decisioni delle Corti d'assise.

Ma questo argomento non dimostra già, che sono inetti i giudici di circondario, ma che spesso mancano i presidenti che sono consiglieri d'appello.

Il presidente deve avere un occhio vigile, una scienza

profonda, un rapido intuito, non deve tentennare: altrimenti è impossibile che la discussione si tragga innanzi.

Io poi posso dichiarare a quest'Assemblea che la maggior parte degli annullamenti dipende dalla proposta delle questioni e dalle mancate formalità, stabilite a pena di nullità dalla legge.

Ora l'una e l'altra mancanza vogliono imputare ai presidenti. Quindi si prega l'onorevole guardasigilli affinché ponga la maggior cura nella scelta dei presidenti delle Corti d'assise.

Ma l'onorevole Tecchio incalza e dice: se in Francia si ammisero i giudici di tribunale nelle Corti d'assise, codesto derivò da due motivi.

Il primo si fu perchè i giudici di tribunale poterono istruirsi di una giurisprudenza di quarant'anni.

Il secondo si fu perchè in Francia vi ha una sola Corte di cassazione, e quindi vi ha una costante giurisprudenza.

Rispondo: 1° che in Italia se vi è cosa che si studia si è la giurisprudenza francese; 2° che quantunque in Francia vi sia una sola Corte di cassazione, la giurisprudenza non fu mai costante. Basta leggere il Merlin, il Sirey, il Dalloz per esserne convinto.

Io adunque lo ripeto: se l'onorevole Tecchio mi parla della costanza della giurisprudenza, io gli dico che questa costanza non esiste, nè con dieci, nè con quattro, nè con una Corte di cassazione. Egli che è tanto istruito in queste cose, se leggerà le sentenze delle Corti di cassazione in Francia, troverà che l'una sentenza contraddice l'altra, che una giurisprudenza rimane ferma per uno, per due, per tre o più anni, e poi viene sottentrata da un'altra.

Nè mi muove contro il progetto di legge la ragione addotta dall'onorevole Boggio, cioè che la Francia ha aspettato quarant'anni prima di cambiare la composizione delle Corti d'assise.

Io vi dirò che la Francia ha cambiato quattordici volte la legge del giuri, e tra questi cangiamenti c'è quello che si riscontra nel progetto dell'onorevole guardasigilli.

Secondo l'onorevole Boggio perchè la Francia dopo quarant'anni ha cangiato la composizione delle Corti di assise, noi dobbiamo aspettare anche quarant'anni.

Dunque l'onorevole Boggio pensa che le nazioni debbano cominciare sempre da capo, e non debbano profittare della civiltà comunicata? Ma quanti anni sono passati dacchè questo cangiamento è avvenuto? Sono passati trentatré anni da che questa nuova composizione delle Corti d'assise fu introdotta in Francia.

Ora io domando se in Francia la modificata istituzione del giuri avesse prodotto degl'inconvenienti, si sarebbe abrogata. Ma essa fu mantenuta costante per trentatré anni: dunque bisogna dire ch'essa fece ottima prova, bisogna dire che la nuova composizione delle Corti d'assise in Francia in trentatré anni non diede luogo a richiami.

Nè mi muove quello che ha detto l'onorevole Tec-

chio, che in Francia il presidente delle Corti d'assise adopera un'autorità troppo autocratica, per modo che certe volte gli avvocati sono costretti ad abbandonare l'udienza. Ma questo è un difetto del presidente; ma sia persuaso l'onorevole Tecchio, che un presidente quale egli lo ha descritto, presso di noi non sarebbe tollerato; anzi io posso dirgli che nelle provincie meridionali gli avvocati hanno un largo campo di difesa; essi si oppongono arditamente quando bisogna ai modi con cui i presidenti propongono i quesiti...

CHIAVES. Anche nelle settentrionali.

CONFORTI... e, se è necessario, fanno degli incidenti. I presidenti sono molto arrendevoli, e tengono conto delle loro osservazioni, perchè il diritto di difesa è sacro.

Per queste ragioni io credo che il progetto di legge che è stato presentato dall'onorevole guardasigilli debba essere accettato.

Signori, l'onorevole guardasigilli disse che l'ingombro delle carceri meridionali fu occasione e non causa di questo progetto, e disse il vero. Non pertanto, o signori, riflettete che l'ingombro delle prigioni napoletane è stato cagione di molte evasioni, delle quali si sono giovati i briganti.

Questo progetto che verrà accettato da voi sarà cagione di una più spedita, più facile e meno dispendiosa giustizia. (*Segni di approvazione a sinistra*)

PRESIDENTE. Se non vi hanno osservazioni, si passa alla discussione degli articoli:

« Art. 1. Ogni Corte di assise è composta di un presidente scelto fra i consiglieri della Corte d'appello e di due giudici del tribunale di circondario del luogo ove sono tenute le assise. Può esservi aggiunto come supplente un altro giudice dello stesso tribunale. »

A quest'articolo si sono proposti due specie d'emendamenti.

V'ha un emendamento soppressivo e vi hanno emendamenti i quali, ammettendo in massima il concetto dell'articolo, ne modificano le disposizioni. Quindi per l'ordine della discussione proporrei che si mettesse anzi tutto in deliberazione, indi in votazione l'emendamento soppressivo, e ciò sia per semplificare la discussione, sia perchè alcuni deputati che starebbero per la soppressione mi avrebbero fatto conoscere essere intenzione loro, ove l'emendamento soppressivo fosse respinto, di proporre essi pure degli emendamenti modificativi dell'articolo stesso. Conseguentemente, se nulla v'ha in contrario, darò la parola anzitutto agli oratori che intendano di propugnare o combattere la proposta soppressione dell'articolo 1, e si metterà quindi la stessa a partito prima di passare a qualsiasi altra discussione.

Il primo degli oratori iscritto per la soppressione dell'articolo 1 è l'onorevole Boggio. Egli ha quindi facoltà di parlare.

BOGGIO. Propongo alla Camera una deliberazione la quale riassume e formola il concetto ch'ebbi l'onore di svolgere ieri, concetto che consiste sostanzialmente in

questo: doversi fare qualche cosa per rimediare al male che travaglia l'Italia meridionale, al quale accennò il guardasigilli, e che ci fu ricordato un momento dal l'onorevole Conforti; il rimedio però non poter esser quello che nel presente progetto si propone il guardasigilli; ma doversi adottare altri mezzi che meglio raggiungano lo scopo.

Quindi è che io non domando alla Camera la reiezione assoluta della proposta di legge, ma domando una deliberazione che in ordine all'articolo 1 inviti il Governo a valersi di altri provvedimenti che possono rimediare al male senza vulnerare il sistema dell'istituzione dei giurati.

E formulo così la mia proposta:

« La Camera, invitando il Ministero a provvedere nei limiti delle facoltà che già gli competono all'aumento del personale nelle Corti d'assise, passa alla discussione dell'articolo secondo. »

In altri termini io propongo la soppressione dell'articolo 1, poichè è precisamente quest'articolo che vulnera il sistema dei giurati.

* E tanto più mi sento oggi rinfrancato a persistere in questa opinione dopo le dichiarazioni fatte ieri dall'onorevole guardasigilli, imperocchè io credeva che il motivo impellente, che la causa di questa legge fosse stata l'arretrato dei processi penali in alcune provincie dell'Italia meridionale. Ma la Camera udì ieri come l'onorevole guardasigilli mi rampognasse di aver preso grave abbaglio, e dichiarasse che quella non fu la causa della legge, ma tutto al più ha potuto essere una delle occasioni che si aggiunsero ad affrettarne la presentazione già deliberata per altri fini, i quali, soggiungeva il guardasigilli esser stati sostanzialmente due: cioè quello di semplificare, migliorandola, l'amministrazione della giustizia; e l'altro di procacciare una sensibile economia all'erario.

La questione impertanto si riduce ora tutta in questo: col progetto del Ministero si migliora veramente l'amministrazione della giustizia penale? Si procurano economie? Ieri io credetti di avere dimostrato che il ministro s'ingannava a partito coi suoi calcoli di economia.

L'onorevole guardasigilli ha contrastato questa mia asserzione; ma gli è piaciuto di essere verso la Camera elettiva assai meno largo di spiegazioni e di dati, di quanto abbia voluto esserlo verso il Senato.

All'altro ramo del Parlamento egli presentò dati statistici, tabelle e cifre; qui egli si limitò a dichiarare ieri che egli continuava ad essere convinto che le economie esistono, ma non credere necessario di venire in questo recinto discutendo il loro quanto ed il come.

Io dichiaro francamente all'onorevole guardasigilli ed alla Camera che non sono abbastanza pitagorico per contentarmi dell'*ipse dixit*. (ilarità)

Per conseguenza alle nude allegazioni del guardasigilli io non intendo acquetarmi, ma sì invece contrapporrò alla sua nuda asserzione una nuova dimostra-

zione la quale venga in soccorso, se è necessario, a quella già data ieri.

L'onorevole guardasigilli ammetterà, voglio credere, che le cifre che egli comunicò al Senato sono quelle le quali, come servirono di base in quel recinto, debbono servire di base anche in questa Camera per l'apprezzamento delle economie sperate.

Or bene, queste tabelle, quali vennero comunicate al Senato, e quali vennero analizzate dalla Giunta centrale, rivelano che la base della operazione consiste nel creare 108 nuovi giudici di circondario e rendere in tal maniera superflua l'opera di 108 consiglieri di appello; e siccome 108 giudici costano meno di 108 consiglieri, parve all'onorevole ministro di poter asserire in Senato che già riusciva dimostrata *a priori* la realtà di un'economia, la quale poi sarebbe accresciuta per il risparmio sulle indennità di trasferta e alloggio ai consiglieri d'appello.

Or bene, ecco le cifre ufficiali indicate dal guardasigilli in quei documenti.

Cent'otto stipendi di consiglieri di appello di ultima classe (perocchè naturalmente non si possono mettere in aspettativa che i consiglieri meno anziani) rappresentano una somma di 540,000 lire, più 164,000 lire che si economizzano sulle indennità che loro più non si pagheranno portano il totale a 704,000 lire che rappresenterebbero la spesa in meno. Anzi il signor ministro aveva dapprima calcolata in lire 785,000, ma poi nella terza o quarta seduta pubblica del Senato egli dichiarava che i computi dell'ufficio centrale del Senato erano più esatti de'suoi, ed accettava la rettificazione della Giunta, la quale consisteva appunto nel ridurre quella cifra da 785,000 a 704,000 lire. Ma le tabelle medesime presentate dal guardasigilli portavano in conto una spesa nuova di 279,000 lire per il montare complessivo degli stipendi da pagare ai 108 giudici di nuova creazione; e così da lire 704,000 l'economia comincia a discendere a lire 425,000.

Ma inoltre la legge vuole che al magistrato che si pone in disponibilità per soppressione di servizio si accordi la metà dello stipendio, e siccome 540,000 lire rappresentavano il totale degli stipendi dei 108 consiglieri di appello, avremo altre 270,000 lire a dedurre dalle residue 425,000 lire. E così la sperata economia non arriverà più che a lire 155,000.

Ma l'articolo 2 del progetto di legge statui che quindi innanzi nelle Assise, onde possano funzionare con maggior assiduità, invece di un presidente potranno essercene due.

Siccome per avvicinare la giustizia ai giudicabili si vogliono moltiplicare assai i circoli delle Assise, non è certo esagerare il credere che si dovranno nominare almeno trenta nuovi presidenti, anche supponendo che se ne creino due solamente nelle Corti d'assise più occupate.

Non è possibile a un presidente di Assise dar meno di 7000 lire all'anno, ed ecco una nuova spesa di lire 210,000.

E così la economia sperata dalla proposta legge, la quale già si era ridotta a 150,000 lire, non solo scompare, ma si converte in una maggiore spesa di 55,000 lire, per lo aumento dei presidenti, di cui non si era tenuto calcolo nei computi che fecero da principio Ministero e Senato.

Domando ora alla Camera se essa creda doversi aver cieca fiducia nella nuda affermazione del signor ministro, il quale sta pago a dirle ch'egli è sempre persuaso che un'economia si farà, sebbene non creda di dovere venire spiegando nè il come, nè il quanto; oppure se non sia più savio partito il dare un certo peso a calcoli ed a cifre che ha messe innanzi lo stesso ministro, e che certo non ho inventate, nè trovate io.

E qui mi giovi il ricordare che a proposito d'invenzione l'onorevole guardasigilli ieri mi ha data una lezione di modestia, ricordandomi come io non abbia fatto altro in fin dei conti che venire qui ripetendo su per giù le cose stesse che già si eran dette in Senato; ed io che gli ammonimenti di sì autorevole personaggio voglio tenere in quel conto che meritano, certo non mi arrogherò alcun diritto d'invenzione su quei dati e su quelle cifre. È dallo stesso onorevole guardasigilli che le ho imparate, e spero di non essere indiscreto se lo preghi a permettere di ricordargliele, e fondarvi sopra i miei calcoli.

Mi lusingo che in ciò egli non vedrà più una *infantile* compiacenza, secondo gli piacque definire ieri quella da cui provennero le precedenti sue dichiarazioni. La quale di lui allusione, però sia detto di passaggio, dinota in lui una eccessiva umiltà. Perchè mai si vuol esso indurre a pensare così modestamente di sè, da credere che le dichiarazioni che egli viene in questa e quella occasione facendo in Parlamento, non possano recar compiacenza che agl'infanti? (*ilarità*) Io sempre invece credetti finora che anche gli uomini di senno, gli uomini gravi, gli uomini maturi delle dichiarazioni sue si potessero compiacere; e che anzi il farne caso fosse indizio non di animo infantile, ma di mente provetta ed arguta.

E assai mi duole che egli mi si mostrò crudele così da pormi a questo bivio terribile: che se io delle asserzioni e promesse, e previsioni sue mi mostri dubitoso e malcontento, mi abbia ad avere taccia da lui di oppositore incorreggibile e sistematico; se invece io me ne compiaccia, e gli creda, abbia ad essere e sempre da lui chiamato infante. (*ilarità*)

Ma a questo provvederà l'avvenire; intanto le cifre ed i calcoli stessi del guardasigilli provano che le economie da lui sperate si dileguano affatto.

Però l'onorevole guardasigilli cercò di debilitare queste dimostrazioni contrapponendovi due avvertenze. Anzitutto egli esclamava ieri: chi vi dice, chi vi assicura che veramente nominerò 108 nuovi giudici di circondario?

Chi lo dice?

Voi lo dite, signor ministro, voi lo dichiaraste al Senato, voi lo scrivate nelle vostre tabelle.

E come infatti potrebb'essere altrimenti finchè non troviate il modo di far sì che i 108 consiglieri d'appello che metterete a riposo, vengano suppliti da soli 54 giudici di tribunale?

Fin qui di questa scoperta non s'è ancora fatto cenno. Bene ha l'onorevole guardasigilli molto insistentemente affermato che un giudice di circondario, fin dai primordi della sua carriera vale come scienza, e come esperienza un consigliere d'appello.

Ma sinora non vi ha soggiunto che come lavoro un giudice di circondario valga due o tre consiglieri, cosicchè il lavoro di 108 consiglieri possa esser fatto da 50 o da 40 giudici.

Se questo prodigio lo avete compiuto, fate che si sappia: usate anche alla Camera elettiva un po'di quella larghezza di comunicazioni che concedeste al Senato. Ma finchè non ci fate altre comunicazioni, io debbo fermarmi a quelle che voi medesimo, onorevole signor guardasigilli, già eseguiste. E voi siete che al Senato diceste di voler proprio nominare 108 nuovi giudici di circondario.

E in verità debbo credere che le 108 nomine nuove avremo, perchè pur troppo l'esperienza insegna che ben possono d'anno in anno prometersi dai ministri diminuzioni di personale nelle amministrazioni, soppressione di tribunali superflui, e non attuarsi mai. Ma la stessa esperienza invece dimostra che quando i ministri promettono un aumento di personale e di spesa questo non manca mai di aver luogo.

Tutto adunque ci autorizza a credere che questa volta il guardasigilli terrà la parola: ha promesso di fare 108 nuovi giudici di circondario, e li farà, siatene persuasi. (*ilarità*)

Ma egli tentò ancora un'altra difesa. Egli disse che nei fatti calcoli io non aveva tenuto conto di questa circostanza, che moltiplicando, mediante i giudici di circondario, i circoli di Assise, massime nell'Italia meridionale, si avvicinerà il magistrato ai giudicabili, e si farà così un'economia sensibile sulle spese d'indennità ai testimoni, sulle trasferte e simili.

Ma questo è un mero equivoco. Infatti, io non ho mai detto, e la Camera mi renderà questa giustizia, che non si debbano accrescere nell'Italia meridionale i circoli di Assise; ho detto bensì che per accrescerli non è necessario alterare l'istituzione dei giurati, ma si ha un modo piano e pronto, solo che si sappiano adoperare quei molti magistrati d'appello, e quegli altri funzionari di grado analogo che il Ministero può facilmente avere a sua disposizione.

I testimoni hanno forse una indennità maggiore quando vanno dinanzi alle Corti d'assise con i giudici del diritto consiglieri d'appello? No certo.

Ebbene, se moltiplichiamo i circoli, e così avviciniamo le Corti ai giudicabili, le economie alle quali accenna l'onorevole guardasigilli si faranno egualmente, sebbene seggano in Assise consiglieri d'appello.

Ma un altro appunto ben più grave e serio mi faceva l'onorevole guardasigilli.

Egli cominciava dal censurarmi perchè avessi dato tanto peso alle obiezioni prodottesi in Senato da venirle di nuovo recando in mezzo; ma pochi momenti dopo, contraddicendo a sè medesimo, vi soggiungeva essere meravigliato che io dubitassi ancora della bontà della legge dopochè il Senato la approvò.

E mi osservava che il Senato essendo eminentemente conservatore ed io che voglio conservare i giurati nella loro integrità, meritando almeno a questo titolo di essere pur chiamato conservatore, avrei dovuto acquetarmi senz'altro al parere di quel Consesso autorevolissimo.

Risponde a questi appunti che il voto del Senato io lo apprezzo altamente, ma che se lo Statuto volle diviso il Parlamento in due rami, ciò ha dovuto essere appunto perchè non parve al legislatore che quando una Camera ha votato, l'altra non abbia più che ad approvare tacendo. (*Bene!*)

Ma soggiungerò ancora che i lumi, le norme e i criteri, più che nel risultato di un voto di un'assemblea, io sono solito trovarli nella discussione che lo precede.

Or bene: sa la Camera che cosa è avvenuto al Senato in ordine al voto ed alla discussione di questa legge?

Sì, a squittinio la legge proposta dal guardasigilli fu approvata; ma ebbe però contraria una minoranza insolitamente numerosa. E durante le lunghe discussioni che precedettero la tarda approvazione di quella legge, mentre furono molti i magistrati autorevolissimi che la combatterono, appena due se ne trovarono che sorgessero a difenderla, e di questi due uno dichiarava fin dall'esordio del suo discorso che egli era tratto a difendere la legge anche per una ragione personale, ossia, perchè quando era guardasigilli, egli aveva presentato un progetto di legge identico.

Or bene, quando io veggio che nel Senato la più parte dei magistrati avversa la legge; quando vedo che, sopra due che le si mostrano favorevoli, uno è il quale avverte che la appoggia perchè, se non ne è il padre attuale, ne è in certo modo l'avo, per averla alcuni anni addietro proposta al Parlamento subalpino; è naturale che, in presenza di questo complesso, io dia maggior peso all'opposizione che il progetto incontra, anzichè alla approvazione che taluno ne abbia fatto.

Ed a questo riguardo permetta l'onorevole guardasigilli che io gli esprima il rincrescimento ch'egli ieri non abbia completate le sue citazioni. L'onorevole guardasigilli, per viemmeglio dimostrare la necessità di accrescere il numero dei consiglieri d'appello se si vogliono conservare a giudici nelle Corti d'assise, diceva che da una relazione fattagli risultava che in una Corte d'appello, dove sono 24 consiglieri, non era più possibile fare il servizio. Or bene, leggendo la discussione seguita in Senato, io trovo appunto che un primo presidente di Corte d'appello, il primo presidente della Corte d'appello di Bologna, nella seduta del 18 luglio, dice al Senato aver egli 24 consiglieri e dover provve-

dere a tre Corti d'assise, e riuscirgli impossibile con quel solo numero di consiglieri di provvedere ai vari rami del servizio.

Ma, dopo l'onorevole De Foresta, ecco sorge un altro primo presidente, il distintissimo conte Pinelli, il quale invece dice al Senato che egli appena ha 19 consiglieri, ma pur tuttavia con questi 19 consiglieri ha sempre disimpegnato il servizio delle assise della Liguria non solo in tre circoli, ma in *cinque*, senza che perciò soffrisse ritardo la normale spedizione delle cause civili e correzionali.

Abbiamo così in Senato due primi presidenti, dei quali l'uno dice che ventiquattro consiglieri neppur bastano ai bisogni ordinari di una Corte ed a *tre* circoli d'Assise; abbiamo un altro primo presidente che gli replica che con soli diecinueve consiglieri disimpegna *cinque* circoli, e si tiene al corrente. Tutto questo che cosa prova? Prova che c'è modo e modo di lavorare anche nelle Corti d'appello; prova che dove c'è maggior disciplina, maggior insistenza di chi le dirige, dove, per esempio, il primo presidente ha la buona abitudine di sedere anch'egli alle udienze, come succede nella maggior parte dei casi, in quelle Corti di appello si può fare e si fa molto lavoro.

È certo invece che se in qualche altra Corte d'appello il presidente non tiene mai, o quasi mai l'udienza, se si assenta per lunga parte dell'anno dalla sua residenza, se non ha l'occhio vigile ed attento sopra i suoi dipendenti, potrà di leggieri succedere che venticinque o trenta consiglieri non facciano il lavoro che altrove fanno quindici o venti.

Ed in ordine alla Corte di Bologna, per farla finita su quest'argomento, io ho l'onore d'affermare ed al signor guardasigilli, che certo lo saprà meglio di me, ed alla Camera, che, malgrado ciò che ne fu detto in Senato, la Corte d'appello di Bologna, la quale dapprincipio aveva un grandissimo arretrato di cause penali, ora è al corrente, e vi si ridusse senza mezzi straordinari, ma sì per la diligenza ed assiduità di alcuni dei consiglieri che la compongono.

Le quali considerazioni dimostrano come appunto la discussione fattasi dal Senato abbia messo in luce che c'è modo di provvedere anche coll'organizzazione attuale agli arretrati delle cause penali, solo che tutti facciano il loro dovere, e che per conseguenza non havvi punto necessità di toccare all'istituzione dei giurati.

L'onorevole guardasigilli ha negato ieri che si tratti qui di toccare a questa istituzione. Egli vi diceva: badate che io vi parlo solo dei giudici del diritto e non dei giudici del fatto. L'onorevole guardasigilli equivocava, imperocchè la Corte d'assise è una ed inscindibile; la Corte d'assise nel suo organamento normale consta ad un tempo dei giudici del diritto e dei giudici del fatto. Toccare ad una parte di questi due elementi che insieme si confondono e che costituiscono un tutto armonico ed indivisibile, toccare ad una parte di questi elementi è vulnerare l'istituzione.

Io non rientrerò nella discussione fatta ieri, e non aggiungerò altra avvertenza a quelle che con molta maggiore autorità che non sarebbe la mia altri oratori e in ispecie l'onorevole Tecchio oggi stesso, vennero adducendo intorno al pericolo da cui è minacciata la buona amministrazione della giustizia dalla innovazione che vi si vorrebbe far accettare.

Questo solo dirò che tutta la questione sovra di ciò si riduce in sostanza a questo punto, che per essere solo da pochissimo tempo attuate in Italia le Corti di assise e per essere l'ufficio del presidente, come or disse lo stesso onorevole Conforti, il più importante che si dovesse compiere, è necessario di avere ancora per qualche tempo, come si vollero avere in Francia e nel Belgio, magistrati che possano utilmente coadiuvare il presidente nel disimpegno del suo compito difficilissimo e delicatissimo.

In altre parole molti fra gli attuali presidenti delle assise, abbandonati a loro medesimi, non aiutati dai colleghi capaci, non possono convenientemente fungere il loro ufficio.

E ciò non per colpa propria, ma per colpa del tempo, ossia perchè da pochissimi anni questa istituzione fu attuata in Italia. Ponete a fianco del presidente i giudici dei tribunali di circondario, e fra questi anche i juniori, e non ne avranno alcun valido aiuto; ponete loro a fianco colleghi coi quali hanno intimità di relazioni, coi quali sono avvezzi a consigliarsi, nei quali hanno fiducia, ed in tutti i casi difficili essi troveranno in loro un concorso vantaggiosissimo alla buona amministrazione della giustizia.

Per queste considerazioni io prego la Camera a voler fare buon viso alla proposta che ho avuto l'onore di formulare, e finisco indirizzando all'egregio signor guardasigilli una dichiarazione che faccio una volta per sempre. Mi è molto doluto che già in altra occasione, e di nuovo ieri, l'onorevole guardasigilli si sia espresso in modo da lasciar credere che a lui paia che per aver io una o due volte avversato taluna sua proposizione, possa esservi nella mia condotta alcun che di personale o di sistematico contro di lui (*Movimenti diversi — Voci: No!*)

L'onorevole guardasigilli tenne ieri nel rispondere al mio discorso tale linguaggio che dovette sorgere in me questa opinione. Io credo superfluo, principalmente dopo la manifestazione che la Camera ha fatto in questo stesso momento, di dichiarare che se egli avesse questa credenza s'ingannerebbe a partito. Se in questa legge principalmente io tanto ho insistito ed insisto perchè la Camera modifichi la proposta ministeriale, io sono spinto a farlo, e lo dichiarai sin dalle mie prime parole ieri, dalla profonda e sentita convinzione che io nutro incumbermi un vero debito di coscienza di fare quanto è in me perchè una proposta che credo fatale alla buona amministrazione della giustizia non venga accolta.

E ben lungi dal sentire desiderio di osteggiare l'onorevole guardasigilli, io mi sento anche condotto ad av-

versare questo suo progetto, perchè egli mi sembra uomo il quale per il suo ingegno e le altre sue eminenti qualità meriterebbe di lasciare del suo passaggio al Ministero una traccia più luminosa e più splendida che non sarebbe quella di una legge, la quale in sostanza per provvedere in via di espediente ad un male temporaneo e locale, metterebbe a grave repentaglio un'istituzione così gelosa ed importante quale si è quella dei giurati.

BASILE. Io rispetterò la decisione della Camera sulla chiusura della discussione generale, e non tornerò sulle cose dette.

Se ho domandato la parola egli è perchè essendo onorato di presiedere una delle Corti d'assise dell'Italia meridionale, io mi credeva nel dovere di sottoporre alla Camera alcune considerazioni che mi erano dettate dall'esperienza. Però, siccome la Camera si è creduta abbastanza edificata nella discussione generale dalle cose dette, io mi limiterò a semplici osservazioni speciali relative all'articolo 1.

Non aggiungerò nulla alle considerazioni che sono già state esposte; mi credo però in debito di far osservare alla Camera come non debba essere accettata la osservazione fatta dall'onorevole Tecchio in quanto alla presumibile subordinazione dei giudici di tribunale di circondario.

L'esperienza recente (e duolmi che non sia presente in questo momento il signor guardasigilli per accertarne la Camera), la recente esperienza me l'ha provato nel caso seguente.

Il Pubblico Ministero in una causa criminale domandava la lettura di dichiarazioni scritte da testimoni, i quali non erano nè morti, nè assenti, lettura vietata dal Codice di procedura penale sotto pena di nullità. Vi assentiva la difesa: il presidente faceva osservare come non si potesse darne lettura, imperocchè il divieto della legge tutela la oralità dei dibattimenti, base fondamentale dei giudizi criminali, e come il consenso delle parti non potesse derogare ad una disposizione di legge che sanziona un principio di ragion pubblica. Nondimeno la Corte, composta d'un consigliere di Corte d'appello e di un giudice di tribunale di circondario, fu d'avviso contrario, il che prova che il giudice del tribunale di circondario era pienamente indipendente nel dare il voto.

Malgrado però che io respinga questa osservazione, non posso fare a meno di sentire in tutto il complesso della legge un certo ritorno ai sistemi precedenti degli ordinamenti giudiziari meridionali. È bene che la Camera ricordi come fosse costituita in passato l'amministrazione della giustizia penale. Vi erano delle Corti criminali composte in modo che i giudici fossero di grado inferiore al presidente; è precisamente quello che si viene a proporre coll'articolo 1. Aggiungerò ancora che quest'osservazione riflette tutto il complesso della legge, ed avrò l'onore di farlo osservare alla Camera quando verrà in discussione, se non erro, l'articolo 3.

Io pregherei la Camera pertanto a ritenere un fatto che non ho udito rammentare da altri oratori.

Nelle provincie meridionali, la cui condizione speciale pare abbia in mira la legge proposta dall'onorevole guardasigilli, un decreto regio ha stabilito che ogni qualvolta sia impedito un consigliere della Corte d'appello, che è chiamato a comporre la Corte d'assise, un giudice del tribunale di circondario possa sedere.

Da questo fatto deriva che attualmente per metà le conseguenze economiche di questa legge sono attuate in virtù di quel decreto.

Dunque l'economia non si ridurrebbe se non che a metà di quello che proporrebbe l'onorevole guardasigilli. Ma questa metà di economia, che sarebbe di 300 mila lire circa, troverebbe di rincontro il turbamento profondo delle giurisdizioni penali. Checchè fosse stato detto dall'una parte e dall'altra dagli oratori, rimane fermo questo, che i giudici di tribunale di circondario, sebbene siano giudici di diritto e di fatto, sebbene abbiano una latitudine nell'infliggere la pena del carcere da cinque anni a sei giorni, ciò non di meno essi hanno questa giurisdizione limitata al solo carcere, mentre invece i consiglieri di Corti d'appello, assegnati alle Corti d'assise, anche dopo il verdetto dei giurati, e ne darò alla Camera un esempio pratico, possono spaziare senza essere vincolati dal verdetto, come faceva supporre l'onorevole Conforti, possono spaziare tra dieci anni di relegazione e sei mesi di carcere.

Supponete, o signori, che un individuo sia stato dichiarato dai giurati colpevole di omicidio volontario, e che nello stesso tempo i giurati abbiano ammessa in favore di lui la circostanza scusante dell'impeto dell'ira in seguito di provocazione grave. In questo caso, per conseguenza del verdetto sarebbe nel potere dei giudicanti di dare all'accusato dieci anni di relegazione come sei mesi di carcere.

Evidentemente dunque nelle Corti d'assise il giudizio del fatto è siffattamente compenetrato col giudizio di diritto che i giudici possono spaziare anche dopo il verdetto, tra dieci anni di relegazione e sei mesi di carcere, mentre i giudici di tribunali di circondario non hanno altra latitudine che quella da cinque anni a sei giorni di prigionia.

Dirò ancora, o signori, che tra le facoltà assegnate alle Corti d'assise non bisogna dimenticare quella importantissima di porre in istato di cattura il testimone che appaia falso dai risultati del dibattimento. E ponete mente, e signori, che tra la legge francese e quella che si vorrebbe da noi oggi adottare c'è questa differenza, che in Francia il potere di mettere in istato di cattura e di sottoporre a giudizio il testimone sospetto di falsa testimonianza è attribuito al solo presidente; mentre da noi non si può fare senza il concorso di due consiglieri che assistono alla Corte d'assise il presidente.

Per queste considerazioni e per molte delle altre che sono state svolte, io mi permetto di proporre alla Camera la soppressione dell'articolo 1.

Mi associerei non pertanto di tutto cuore a coloro che all'esempio, troppo ripetuto, della Francia volessero sostituire l'esempio dell'Inghilterra, e proporre che un solo giudice fosse nelle Corti d'assise, cioè il presidente. Io accetterei questo progetto, imperocchè sono convinto che la giustizia non abbia garanzia nel numero dei giudici, ma l'abbia piuttosto nella responsabilità che si attribuisce ai giudicanti.

Ponete che la scelta del presidente della Corte d'assise sia ben fatta, attribuitegli tutta la responsabilità dei giudizi, perchè tutta nella pratica esso l'ha, e perchè tutte le conseguenze dei giudizi criminali dipendono esclusivamente dall'abilità e dalla potenza dell'intelletto e dalla rettitudine del cuore del presidente, e allora voi, signori, potete essere tranquilli che un solo giudice corrisponderà meglio che i molti alla retta amministrazione della giustizia.

L'onorevole guardasigilli diceva ieri che spesso dai nostri banchi sorgono delle domande di economie e di riforme, e che non pertanto quando le riforme si propongono esse vengono avversate.

Io mi permetterò di rispondergli proponendo delle riforme, che sarebbero, io credo, prontamente accettate dalla Camera, proponendo delle economie che sarebbero egualmente accettate.

Che delle Cassazioni se ne faccia una sola, là ove impera un sol Codice penale ed un sol Codice di procedura penale, idea logica, idea profondamente, seriamente economica. Che si riduca il numero dei giudicanti nelle sezioni civili e correzionali, per lo stesso principio, che non nel numero, ma nell'abilità e nella intelligenza dei giudici si deve riporre la garanzia dei giudizi. Che, finalmente, si raccomandi ai Pubblici Ministri che nella formazione delle liste dei testimoni non si usi un inutile lusso, e che per conseguenza si risparmino le ingenti spese di giustizia, che oltrepassano di molto quelle che sono richieste pel mantenimento delle Corti d'assise. Che, amministrando la pubblica clientela, non si ceda facilmente a pressioni interessate nella formazione delle liste a discolpa; cosa importantissima, imperocchè con questo metodo si ottiene la divisione dei dibattimenti in più giorni e si compromettono gl'interessi della giustizia, esponendo i giurati agli assalti stragiudiziali delle parti. Con queste si potrebbero fare altre economie che sarebbero di pronta attuazione, e la Camera potrebbe meglio soddisfare al compito che le incombe di riordinare l'amministrazione della giustizia e di provvedere alle savie economie di finanze.

PRESIDENTE. Il deputato Tecchio ha facoltà di parlare.

(Non è presente).

Ha facoltà di parlare il deputato De Filippo.

DE FILIPPO. Signori, dopo tutto quanto si è detto, a me pare assolutamente inutile prendere la parola in questa discussione, ma poichè l'onorevole Boggio è ritornato questa sera a ripetere quello che aveva già ieri dichiarato alla Camera, cioè che con questo pro-

getto nessuna economia si farebbe, credo mio dovere di parlare, non perchè questa fosse la ragione principale che informa questo progetto di legge, ma perchè la stessa Commissione del bilancio, di cui mi onoro di far parte e per la quale, rispetto al bilancio del Ministero di grazia e giustizia, fui relatore, credette che una proposizione somigliante potesse apportare una economia allo Stato. Epperò sento un obbligo di dimostrare che questa economia realmente sussiste.

Dirò innanzi tutto che le Corti d'assise in Francia, precisamente perchè l'organizzazione delle Corti di assise è quale questo progetto di legge la propone, non costino che 157,800 franchi, mentre presso di noi costano circa un milione.

L'onorevole Boggio però diceva: ma quando voi togliete 108 consiglieri d'appello e surrogate a costoro altri 108 giudici di tribunali di circondario, l'economia è ben poca.

Ma io rispondo all'onorevole Boggio che non fa bisogno di sostituire assolutamente 108 giudici di circondario, perchè, secondo affermò lo stesso deputato Boggio nella tornata di ieri, vi sono dei tribunali di circondario che per mancanza di cause da decidere non seggono che una volta la settimana; e perchè non potranno i giudici che appartengono a questi tribunali circondariali sedere negli altri giorni nelle Corti d'assise?

Dal momento che si può in questo modo sopperire alle esigenze delle Corti d'assise, qual ragione vi sarebbe per accrescere i giudici circondariali? Aumentandoli solamente in quei tribunali in cui vi ha abbondanza di cause, io credo che con altri trenta o quaranta giudici aggiunti si raggiungerà l'intento.

L'onorevole Boggio, riconoscendo l'indeclinabile necessità che vi è nelle provincie meridionali, per il numero esorbitante degli accusati, di aumentare i circoli di Assise, si fece a proporre due rimedi: lasciate la legge, è il primo rimedio, come è nelle altre provincie, e modificatela soltanto per le provincie meridionali, componendo le Corti d'assise di un presidente, consigliere di appello, e due giudici circondariali, ovvero, se non volete fare così, fate come si è fatto nelle antiche provincie. Nel Piemonte si richiamarono i magistrati che erano già in ritiro, e con il loro aiuto, e senza alcun dispendio, si aumentarono i circoli di Assise.

E comechè nelle provincie meridionali è un fatto che si presenta come straordinario negli emergenti attuali, voi potete ottenere l'intento senza aggravare le finanze dello Stato. Ma nè l'uno, nè l'altro rimedio ch'egli ha creduto proporre, e pei quali mi pare che abbia egli invitato il Ministero a presentare un progetto di legge fondato su questa base, non sono menomamente accettabili.

Non lo è il primo, e perchè? Per quello che già disse l'onorevole Conforti, perchè non è possibile che nello stesso regno vi sia una giurisdizione differentemente organizzata, e questo quando tutti sentiamo incalzante il bisogno di unificare la legislazione.

Le Corti d'assise sarebbero composte di tre consiglieri d'appello in alcune provincie, nelle altre sarebbero composte di un solo consigliere d'appello e di due giudici di circondario! Ma ciò è evidente, non è possibile, sarebbe un assurdo, non trattandosi già di una legge eccezionale, ma di una legge stabile e permanente.

Non è possibile l'altro rimedio. L'onorevole Boggio forse ignora che nelle provincie meridionali a malincuore si soffrono quei pochissimi consiglieri d'appello rimasti del passato regime, e che tutti quelli che sono stati già ritirati, è impossibile richiamarli, perchè quasi tutti caddero sotto la universale riprovazione.

Quindi quello che è avvenuto in Piemonte, e che poteva certo avvenire, poichè il ritiro di quei magistrati ebbe tutt'altra ragione, non è possibile che avvenga nelle provincie meridionali.

Parmi dunque abbastanza provato che l'uno e l'altro rimedio ch'egli mette innanzi e che parrebbe che su di essi si dovesse il Ministero adagiare per presentare un progetto diverso da quello che ci occupa, non ha il meno fondamento.

Per la qual cosa se sono necessari in quelle provincie altri circoli di Assise, adottando il sistema della legge che ci è proposta, non che aumentare le spese, si ottiene una vera e sensibile economia, poichè avvicinando così i giudici ai giudicabili, le spese di giustizia saranno molto minori. E questo, indipendentemente dalla diminuzione de' consiglieri di appello e dalla indennità che è loro pagata, e per surrogare i quali basterà sostituirne un terzo, o tutto al più una metà.

Ma l'onorevole Boggio aggiungeva: togliendo i consiglieri di appello, voi dovete pagarli, sia mettendoli in disponibilità, sia che essi vogliano liquidare la loro pensione.

Ma condanna egli forse l'onorevole Boggio cotesti magistrati ad una vita eterna? Forse nel primo anno non vi sarà quella economia che vi sarà nel secondo, nel terzo; ma noi non dobbiamo preoccuparci soltanto della economia presente, ma dobbiamo anche guardare all'avvenire, quando la potremo ottenere. Certa cosa è che una economia vi sarà, ed un'economia non lieve.

Dirò ora una sola cosa dopo gli splendidi ed eloquenti discorsi del guardasigilli e dell'onorevole relatore per mostrare che i componenti un tribunale circondariale compiono uffizi anche più gravi di quello che adempirebbero come componenti le Corti d'assise.

Un sostituto regio procuratore di un tribunale, che si ritiene anche da meno di un giudice, è investito dalla legge nientemeno delle funzioni di Pubblico Ministero presso le Corti d'assise. Ora, come un giudice sarebbe incapace, insufficiente a fare da assessore ad un presidente con un compito molto più facile e lieve?

Signori, le difficoltà che incontra un Pubblico Ministero a fronte di avvocati distintissimi, come quelli, per modo di esempio, che ho avuto il piacere di sen-

tire a discutere in questa Camera, sono difficoltà di primo ordine.

Intanto la legge consente che codesti magistrati possano rappresentare la parte del Pubblico Ministero.

Per la qual cosa ammettendo i giudici di circondario a comporre le Corti d'assise, metterete in questo modo in armonia la legge, perchè allora avrete dei giudici di circondario che saranno giudici di diritto, ed avrete un Pubblico Ministero che appartiene pure alla stessa categoria, allo stesso ordine di magistrati.

Ho voluto aggiungere quest'unico argomento, poichè pareami di una certa importanza per persuadere la Camera ad accettare senza più il progetto di legge che fu già votato dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Il deputato Tecchio vuol parlare sull'emendamento soppressivo?

TECCHIO. Quanto all'emendamento soppressivo, siccome esso conviene pienamente con quanto io aveva già detto dapprima, così lo appoggio, e mi riservo di prendere la parola quando verranno altre quistioni.

PRESIDENTE. Allora non rimane più che mettere ai voti....

PISANELLI, ministro di grazia e giustizia. Vorrei esporre alcune mie idee prima che si passasse alla votazione dell'articolo, poichè nell'articolo 1° si contiene tutta la legge.

Voci al centro. A domani! a domani! (*Alcuni deputati escono dalla sala*)

Altre voci a sinistra. No! no! Parli! parli!

PRESIDENTE. Prego i deputati di non partire, perchè altrimenti non si potrebbe più votare.

PISANELLI, ministro di grazia e giustizia. Se la Camera acconsentisse di aggiornare a domani...

Voci. Sì! sì! No! Parli!

CRISPI. Domando la parola.

Domani si era fissata la legge sul brigantaggio: desidererei sapere se rimandando a domani la discussione presente, s'intenda ritardare la discussione di quella. Entrambe sono urgentissime.

PRESIDENTE. Naturalmente questa rimarrebbe sospesa, dovendo domani discutersi la legge sul brigantaggio.

Voci. Parli adesso!

PISANELLI, ministro di grazia e giustizia. Mi limiterò a brevi osservazioni contro le ultime cose dette dall'onorevole Boggio e intorno al discorso dell'onorevole Tecchio.

L'onorevole Boggio domanda la soppressione dell'articolo primo. Questo articolo è tutta la riforma; le questioni sugli altri articoli potranno essere discusse, gli articoli, se crederà la Camera, modificati, ma la soppressione dell'articolo primo importerebbe la reiezione della legge.

L'onorevole Boggio movendo sempre dal principio che questa legge sia destinata a portar rimedio ad alcune condizioni straordinarie nelle quali si trovano le provincie napoletane, le provincie siciliane, le provincie sarde, dice che a queste condizioni straordinarie si può

altrimenti riparare, senza che si abbia a modificare una legge organica.

Io, signori, dichiarai ieri sera (e lo aveva già dichiarato al Senato, lo ripeto anche oggi), che veramente quelle condizioni sono state per me occasione di questa legge. Io vedo nell'ingombro delle carceri nel Napolitano, nella Sardegna, nelle provincie siciliane un fatto triste e doloroso, a cui il Governo è obbligato a portare rimedio con ogni sforzo. Non sono solamente i lamenti dei prigionieri, non l'indugio che si pone a giudicarli, ma l'ingombro delle prigioni è un fatto fastidiosissimo da cui derivano infiniti mali. L'ingombro dei prigionieri toglie ogni forza ed ogni fede nella giustizia, conturba la coscienza e la moralità del paese.

Adunque io fui costretto da questo spettacolo grave e doloroso a studiare con quali rimedi poteva venire a scongiurare questi danni, e mi appigliai a quei rimedi che ho seguiti nella legge che ho avuto l'onore di presentare al Senato.

Ma, o signori, io mi appigliai a quel rimedio, io proposi quella legge, perchè avrei proposto quella legge anche senza l'osservazione di quelle straordinarie congiunture in cui versano alcune provincie dello Stato.

Io proposi quella legge perchè quando avessi avuto il pensiero e avessi creduto l'occasione di proporre una legge generale sull'ordinamento giudiziario, avrei sempre chiesto che le Corti di assise si componessero nel modo stabilito dalla legge che ora si discute.

Questa legge è dunque un rimedio urgente per le condizioni straordinarie di alcune provincie, ma nel tempo stesso un beneficio rispetto a tutto lo Stato.

E tanto più io era costretto a non indugiare la presentazione di questa legge, inquantochè, sebbene non potessero essere lontani dal mio pensiero i temperamenti che veniva alla Camera suggerendo l'onorevole Boggio, essi mi si mostravano dapprima, come ora mi si mostrano, come necessariamente devono anche a voi parere, affatto inaccettabili. Ora io dico all'onorevole Boggio: ebbene, voi siete quanto me sollecito delle tristi condizioni in cui versano alcune provincie del regno (io son convinto, o signori, che quanti seggono in questa Camera non guardano con occhio di preferenza l'una provincia sull'altra): voi, dico, siete quanto me sollecito delle tristi condizioni in cui versano alcune provincie del regno, ed avete tutto l'interesse ad apportarvi rimedio, ma se io vi dimostrerò che i rimedi che voi suggerite non sono possibili, non sono accettabili, allora dovrò nutrire speranza che darete il voto favorevole alla legge.

Or bene, quali sono i rimedi che suggerisce l'onorevole Boggio?

Egli dice: applicate questa legge temporaneamente alle provincie napoletane, siciliane e sarde.

Ecco il primo rimedio! Ma voterebbe la Camera una similgiante proposta?

Non si tratta qui di misure eccezionali, non di provvedimenti straordinari, ma di composizione di Corti di

giustizia. Permetterebbe mai la Camera che in un paese la Corte di giustizia fosse composta in un modo, e nell'altro in un modo diverso?

La coscienza di tutti avrebbe diritto di muovere una interrogazione solenne al Parlamento, e di dire: ma se credete che la giustizia penale possa essere degnamente amministrata dai giudici di circondario come componenti le Corti d'assise, e perchè nelle antiche provincie, perchè nelle altre parti dello Stato voi escludete dalle Corti d'assise i giudici di circondario? E se stimate indispensabile, per la retta amministrazione della giustizia, l'intervento dei consiglieri d'appello, perchè voi vorrete privare una gran parte dei cittadini dello Stato di questa garanzia e di questo beneficio?

Io non avrei mai l'animo di venire innanzi a voi per farvi una somigliante proposta; se qualcuno osasse di farla, sono sicuro che non incontrerebbe un voto favorevole.

L'altro temperamento suggerito dall'onorevole deputato Boggio si appoggia ad un esempio di cui si fece esperimento in queste provincie, ed anche in altre parti dello Stato.

Chiami, diceva egli, chiami il guardasigilli i magistrati che sono in aspettativa, od in ritiro nelle provincie napoletane e siciliane, e con questi si adoperi a costituire nuove e straordinarie Corti d'assise; così il lavoro della giustizia sarà accelerato.

L'onorevole deputato De Filippo ha dato ampia risposta a questo progetto, ed io credo che l'onorevole Boggio ne abbia potuto essere soddisfatto.

È impossibile che i magistrati messi a ritiro, che si trovano nelle provincie napoletane e siciliane, e sopra i quali grava l'accusa d'aver servito la dominazione passata, possano essere richiamati per comporre nuove e straordinarie Corti d'assise. Adunque è evidente che le proposte fatte dall'onorevole Boggio non potrebbero essere in nessun modo accettate. Ed è pertanto manifesto che se egli vuol portare riparo ai dolorosi fatti che avvengono in alcune provincie dello Stato, fatti i quali tornano non soltanto a discapito di quelle provincie, ma a danno e discapito di tutto il paese, egli dovrà concorrere insieme con me a sostenere ed appoggiare la presente legge.

L'onorevole deputato Boggio ha rimesso nuovamente in campo la questione delle economie. Signori, l'economia è una conseguenza della presente legge, ma non è, nè potrebbe essere il principio della legge medesima. Quando si tratta dell'amministrazione della giustizia, ogni economia che fosse contraria ai supremi scopi di quella dovrebbe rigettarsi; io pel primo sentirei il debito di astenermi da qualunque proposta che portasse qualsiasi economia quando essa potesse mettere in pericolo gli alti fini dell'amministrazione della giustizia. Ma se senza pericolo, se senza danno alcuno noi possiamo fare un'economia nell'amministrazione della giustizia, noi abbiamo il dovere di compierla. Ma questa economia stessa che io notava come uno

dei benefici di questa legge era messa in dubbio dallo onorevole Boggio.

Io non entrò a rifare i computi sui quali egli s'intratteneva, ma mi pare evidente che un'economia non si possa negare. È egli vero, oppure no, che i giudici di tribunale di circondario hanno uno stipendio minore dei consiglieri d'appello? È egli vero che con questo progetto saranno risparmiate le spese d'indennità gravissime che si danno ai consiglieri d'appello che si tragittano da un paese in un altro? È egli vero che, abilitando la presente legge il Governo a creare dei circoli straordinari, con ciò si avvicina l'amministrazione della giustizia ai litiganti, ai testimoni, e si scemano le spese che si sopportano per le testimonianze e per i processi penali? Se questi fatti sono innegabili io credo che sia parimenti certa ed innegabile l'economia.

Io non mi farò in questo punto a definire quale possa essere, perchè mi basta il dire che quando un progetto di legge vi dà un'economia, sia pur essa tenue, voi non potreste respingerlo per altro titolo che per l'intimo convincimento che il medesimo potesse tornare pericoloso all'amministrazione della giustizia. Così lo ripetava l'onorevole Tecchio. Io seguirò fugacemente le osservazioni da lui fatte, alla maggior parte delle quali con eloquenti parole è già stato risposto dall'onorevole deputato Conforti. Nondimeno è mio debito di esprimere l'opinione e il sentimento del Governo sulle obiezioni fatte da un tant'uomo, da un sì stimabile criminalista.

Egli ha detto dapprima: voi vantate l'esperienza del Belgio e della Francia, ma voi non la seguite, perchè nella Francia e nel Belgio le Corti d'assise, ove siede una Corte d'appello, si compongono di consiglieri d'appello, ove non siede la Corte d'appello si compongono di giudici di circondario. Di più, alle Corti d'appello in Francia e nel Belgio è data facoltà di stabilire che un dato processo sarà definito coll'intervento dei consiglieri d'appello, esclusi i giudici di circondario. Ed in seguito egli soggiunse: voi non accettate il sistema della Francia e del Belgio, voi ne adottate uno diverso. Egli aggiungeva (e credo che fosse l'ultima sua parola) che un solo dell'ufficio centrale del Senato aveva dato il voto favorevole al progetto presentato dal Ministero.

Io gli osserverò che un solo dell'ufficio centrale del Senato aveva dato il voto contrario al progetto del Ministero; gli altri membri avevano accettato, in parte, il sistema del Ministero, avevano, cioè, ritenuto il sistema belga e francese.

Ma io non credo che l'onorevole deputato Tecchio, non credo che gli altri membri di questo Parlamento che aderiscono alle mie opinioni, sarebbero stati contenti se il Ministero avesse seguito il sistema francese od il sistema belga, imperocchè questo sistema offre difficoltà grandissime, ed è il meno accettabile di tutti i sistemi. In effetto io comprendo il sistema della legge 1859 che finora è in vigore; comprendo il sistema che

TORNATA DEL 20 DICEMBRE

ho avuto l'onore di presentare al Senato, ma mi riesce incomprensibile il sistema del Belgio e della Francia. Esso è un sistema misto; il quale accetta l'uno e l'altro, esclude l'uno e l'altro ad un tempo, e vi dà questo spettacolo, di vedere alcuni imputati giudicati in Parigi in un modo, giudicati in un altro paese in un modo diverso; è un sistema il quale vi rappresenta i cittadini sottoposti a guarentigie e forme diverse, e ciò per la diversa composizione delle assise.

Se poi riguardate alla facoltà che in quei sistemi è serbata alle Corti d'appello di designare in quali casi le Corti d'assise dovessero comporsi di consiglieri d'appello, voi avrete dall'esperienza dimostrato che di quella facoltà non hanno mai fatto uso le Corti d'appello, e che di più, esse non potrebbero usarla; imperocchè non è nel giudizio di accusa e fin da quel tempo che si può con giustizia apprezzare la gravità di una causa, la quale può diventare grave, benchè da principio paresse facilissima, per i vari incidenti che possono svilupparsi nel corso della discussione e del dibattimento.

Adunque senza ragione l'onorevole deputato Tecchio ha mosso lamento perchè almeno non si fosse seguito il sistema della Francia o del Belgio. Era certamente migliore il sistema che io veniva proponendo, e tanto più io mi trovavo legato a quel sistema, in quanto che esso mi era raccomandato, come ebbi già l'onore di avvertire, da ripetuti voti manifestati nel Parlamento subalpino, voti che si raccolgono tanto dalle proposte che i diversi ministri erano venuti facendo alla Camera, quanto da' pareri delle Commissioni deputate all'esame di quelle proposte.

Costantemente in ogni congiuntura si erano ordinate le Corti d'assise, componendole di un consigliere d'appello e di due giudici di circondario. Questi precedenti facevano gran peso sull'animo mio quand'anche non avessi avuto buone ragioni per attenermi a questo sistema.

L'onorevole deputato Tecchio osservava in secondo luogo che il sistema proposto sovverte gli ordini della giurisdizione penale, imperocchè, mentre, egli dice, vi è una giurisdizione per le contravvenzioni, una è per i delitti, un'altra per i crimini che date alle Corti d'appello, col vostro progetto si affiderebbe il giudizio dei crimini tanto a' giudici d'appello, quanto a' giudici di circondario.

Ma, se il porre insieme i giudici d'appello e i giudici di circondario non fosse punto nocevole, se ciò non fosse invece raccomandato da gravi ragioni, come si potrebbe combattere per il concetto che la giurisdizione si trovi così altrimenti costituita? Appunto perciò noi proponiamo la riforma. Ma io prego l'onorevole Tecchio di avvertire che anche oggi i crimini non sono sottoposti alle Corti d'appello, nè accettata la legge, potrebbero dirsi soggetti ai tribunali di circondario, ma sono oggi e sarebbero sempre giudicati dalle Corti d'assise, cioè dai giurati e magistrati che insieme con quelli sono a tanto ufficio dalla legge destinati.

L'istituzione delle Corti d'assise è affatto nuova; e non si può raffrontare agli ordini antichi; non alle Corti d'appello, non ai tribunali circondariali.

Ma l'onorevole deputato Tecchio ha richiamata l'attenta considerazione della Camera sopra un fatto che egli diceva importante. La causa è spedita innanzi la sezione d'accusa. Ora potrebbe accadere che la Corte d'assise portasse un'opinione diversa da quella emessa dalla sezione d'accusa. Non vedete, aggiungeva egli, l'assurdo che ne seguirebbe, se questo nuovo giudizio fosse dato non più da consiglieri d'appello, ma da giudici di circondario? Il giudice inferiore avrebbe corretto il giudizio pronunziato dal giudice superiore.

Ma la Corte d'assise non pronunzia nelle condizioni medesime sui medesimi elementi sui quali ha pronunziato la sezione d'accusa; essa viene ad emettere la sua opinione dopo molti atti e molti nuovi procedimenti che succedono al giudizio della sezione d'accusa. Sicchè la Corte d'assise giudica in uno stato diverso da quello in cui ha giudicato la sezione d'accusa. In ogni modo, signori, la sezione d'accusa emette un giudizio che ha un solo oggetto, la guarentigia che non si vada a vani dibattimenti, che non si proceda a vane discussioni pubbliche, ma non v'è relazione, non v'è connessione logica e legale tra il giudizio che profferisce la sezione d'accusa e quello che dovrà dare la Corte d'assise; la quale, non bisogna mai dimenticarlo, non è sola costituita da due giudici di circondario e dal presidente, ma da essi e da quella riunione di cittadini che rappresentano il paese, dai giurati.

L'onorevole Tecchio insisteva ancora sulla capacità superiore dei consiglieri d'appello.

Evidentemente c'è una sostanziale divergenza tra le opinioni del deputato Tecchio e quelle manifestate dal deputato Conforti. Non ho bisogno di dire che io mi associo pienamente alle seconde. A questo riguardo ritengo che l'esperienza nei giudizi vale qualche cosa, ma essa non è tutto. Guai a coloro che entrano nella magistratura digiuni delle discipline giuridiche e senza ingegno; non v'ha esperienza che può giovar loro. Ritengo che i giudici dei tribunali di circondario, i quali son assiduamente intenti a spedire questioni di diritto, e di fatto, d'ordinario le più spinose e le più complicate, debbano reputarsi capaci per compiere l'ufficio d'assessori innanzi ai giurati. Ma se l'onorevole Tecchio accennava quasi con compiacenza all'istituzione inglese, a quelle Corti d'assise nelle quali un solo magistrato regge il dibattimento ed applica la pena, non so come egli non possa rimaner contento d'una legge la quale aggiunge al presidente due giudici di circondario. Quando noi riusciremo ad avere ottimi presidenti, quando le nostre istituzioni giudiziarie saranno state fecondate dalla pratica, credo che perverremo a quella conclusione a cui anelava l'onorevole deputato Tecchio. Allora noi potremo ancora licenziare i giudici di circondario ed abbracciare interamente il sistema inglese; ma se oggi fossi venuto alla Camera proponendo di surrogare ai tre consiglieri un solo consigliere come

presidente delle Assise, credo che sarei stato, e con ragione, tacciato di proporre un'innovazione prematura e repentina.

Io credo che questa legge tutela la dignità dei magistrati, imperocchè assai facilmente essi cadono in discredito quando si veggono adoperati in uffici che molti reputano minori del loro grado.

Io non voglio scemare in verun modo l'importanza delle funzioni che esercitano i consiglieri delle Corti di assise, ma molti pensano che queste funzioni potrebbero essere esercitate da giudici di un grado minore; e scapitano i magistrati quando essi si vedono rimunerati con uno stipendio maggiore di quello che molti possono credere sufficiente.

Non sono pochi coloro i quali pensano che gli assessori dei presidenti potrebbero essere retribuiti assai meno di quello che sia retribuito il presidente medesimo.

Tutela questa legge la retta amministrazione della giustizia, imperocchè quando si vedono i magistrati girare da un luogo ad un altro, senza stabile sede, è facile che molti pensino che questi magistrati non abbiano l'agio di studiare, nè sieno in grado di approfondire le questioni, che insomma manchi loro, come un domicilio fisso, così pure l'opportunità di larghi e riposati studi, e che perciò non possano attendere seriamente agli uffici loro affidati.

Rileverò infine una proposizione dell'onorevole deputato Basile. Egli ha detto che tutta questa legge gli aveva fatto venire in mente il pensiero che essa non fosse che un ritorno alle istituzioni delle provincie meridionali.

Io non so da quale articolo della legge avesse l'onorevole Basile attinto questo pensiero, poichè finora nelle provincie meridionali non erano in nessun modo istituite le Corti d'assise. L'onorevole Basile ha potuto oggi stesso sentire dal mio labbro che quella legge era proposta nel Parlamento subalpino da tre ministri, che poscia era sanzionata dal voto di tutte le Commissioni da cui quelle proposte vennero esaminate.

Io dirò che se c'è qualche cosa che per questa legge faccia tornare il pensiero alle provincie meridionali, è lo stato miserevole delle prigioni; e se io avessi potuto portar riparo altrimenti a' dolori e a' mali che nascono da quello stato, avrei differita la proposizione della legge. L'avrei differita al tempo in cui mi fosse paruto conveniente di sottoporre al Parlamento tutte le altre riforme che ho nell'animo. Però l'avrei sempre proposta, perchè mi pare utile allo Stato, giovevole per l'amministrazione della giustizia, provvida garanzia della dignità dei magistrati.

BOGGIO. Domanderei uno schiarimento di fatto all'onorevole guardasigilli.

Voci. A domani! a domani!

Voci a sinistra. No! Ai voti!

PRESIDENTE. Trattasi ora d'andare ai voti...

BOGGIO. Scusi, signor presidente, io domando uno

schiarimento di fatto circa la esistenza o non di... (*Rumori a sinistra*)

Voci. È la terza volta che parla.

PRESIDENTE. Non posso darle la parola.

Voci a destra. Non siamo più in numero per votare.

BOGGIO. Mi perdoni, si tratta di un breve chiarimento di fatto.

PRESIDENTE. Qualunque sia la sua osservazione, debbo interrogare la Camera.

(*Segue la votazione — Interruzioni*).

La Camera non ha concesso che il deputato Boggio parli un'altra volta.

BOGGIO. Io non mi sono accorto che si sia votato.

Voci. Ai voti! ai voti!

PISANELLI, ministro di grazia e giustizia. Se si tratta di dare uno schiarimento, chiedo il permesso di darlo. Se non erro, il chiarimento domandato è relativo al decreto accennato dall'onorevole Basile.

Una voce. Ha già parlato due volte.

BOGGIO. Osservo che il regolamento impedisce di parlare più di due volte sopra lo stesso articolo, ma quando si tratta di chiarimenti di fatto, nè il regolamento, nè la cortesia...

PRESIDENTE. Mi perdoni, se è per ispiegare una parte del suo discorso che non fosse stata bene intesa...

BOGGIO. Ebbene, io spiego quello che non fu bene inteso nel mio discorso, cioè che, esistendo un decreto che autorizza il Governo per le provincie napoletane e siciliane a valersi dei giudici di circondario, è inutile venire ad immutare la legge nel resto del regno, poichè ai bisogni dell'Italia meridionale già provvede quel decreto.

PISANELLI, ministro di grazia e giustizia. Quel decreto certamente non può surrogarsi alla presente legge; esso riguarda unicamente il caso in cui nei circoli delle Corti d'assise esistenti vi sia la necessità della supplenza di un giudice di circondario.

Voci. Ai voti! ai voti!

TECCHIO. Domando la parola per un appello al regolamento. Anzi mi appello alla coscienza del presidente: veda egli se è conveniente che con un così scarso numero si debba decidere una questione riconosciuta gravissima dallo stesso ministro guardasigilli.

PRESIDENTE. Dunque la votazione si rimanderà ad un altro giorno...

Voci. L'appello nominale! (*Rumori e voci: No! no!*)

DI SAN DONATO. Domando la parola.

Prego il signor presidente di far procedere all'appello nominale, perchè il paese sappia quali sono i rappresentanti che fanno il loro dovere, quali no.... (*Rumori*)

Molte voci. Sì! sì! No! no! È tardi! (*Interruzioni generali*)

PRESIDENTE. Metterò ai voti se si debba fare l'appello nominale; la ragione di dubitarne sta in ciò che l'ora è alquanto tarda.

BOGGIO. Domando la parola contro l'appello nominale.

È seduta straordinaria, sono le 5 3/4, domando io se

sia il caso di fare a questo momento l'appello nominale! (*Rumori continui*)

PRESIDENTE. Prego i signori deputati di andare al loro posto per poter mettere ai voti la proposta dell'onorevole Di San Donato.

Chi intende che si faccia l'appello nominale, sorga. (Dopo prova e controprova, la Camera delibera che si proceda all'appello nominale).

Debbo comunicare alla Camera tre lettere che sono state portate al banco della Presidenza, prima ancora che cominciasse l'appello nominale.

Una è del deputato Minervini, il quale scrive che era indisposto e che non poteva intervenire alla seduta di oggi.

La seconda è del deputato Panattoni, il quale ha chiesto un congedo di otto giorni per affari urgenti che lo chiamano in Toscana.

Simile domanda era stata fatta dall'onorevole Galeotti; e se non vi hanno osservazioni, questi congedi si intenderanno concessi.

(*Risultarono assenti i signori*):

Abatemarco — Agudio — Airenti — Alfieri d'Evandro (in congedo) — Allievi — Amari — Andreucci — Anguissola — Arconati-Visconti — Arezzo — Argentino — Assanti — Audinot — Avezzana — Bargoni — Barracco — Bastogi — Battaglia-Avola — Bella — Belli — Beltrami P. — Beltrani Vito — Beneventano — Bertea — Berti-Pichat — Bertini — Bertolami — Betti — Biancheri — Bianchi Alessandro — Bixio — Bonaccorsi — Bon-Compagni — Borella — Borgatti — Borromeo — Boyl — Brida — Briganti-Bellini Bellino — Brioschi — Brunet — Bruno — Bubani — Budetta — Cadolini — Cagnola (in congedo) — Cairoli — Calvi — Calvino — Camerata-Scovazzo L. — Camerata-Scovazzo R. (in congedo) — Camozzi (in congedo) — Campanella — Canicarao — Cantelli — Capone — Cappelli — Carini — Carletti Giam. (in congedo) — Carnazza — Casaretto — Castellano (in congedo) — Castelli — Castromediano — Cavallini — Cempini — Chiapusso — Chiaves — Cialdini (ammalato) — Cini — Cipriani — Cocco — Cognata — Colacchioni — Colocci — Colombani — Compagna (in congedo) — Conti — Coppino — Cordova — Corleo — Correnti — Corsi — Costa Antonio — Costa Oronzio (in congedo) — Crea — Cucchiari — Damis — Danzetta (in congedo) — D'Ayala — Deandreis — De Benedetti — De Boni — De Cesaris — Del Giudice — Della Croce — Del Re — De Luca — Depretis — D'Errico — De Sanctis Francesco — De Sanctis Giovanni — De Siervo — Di Martino — Dino — Di Sonnaz — D'Ondes-Reggio — Dorucci — Fabricatore — Farina — Farini (ammalato) — Fenzi — Ferraccio — Ferrari Giuseppe — Ferrario Carlo — Fioreni — Friscia — Galeotti (in congedo) — Gallenga — Gallo — Gallucci — Garibaldi — Garofano — Giacchi — Ginori-Lisci — Giordano — Giorgini — Giovio — Giuliani — Giunti — Golia — Grandi — Grassi — Grattoni — Greco Antonio — Greco Luigi — Grillenzoni (in congedo)

— Grossi — Guerrazzi — Guerrieri-Gonzaga — Gughianetti — Jacampo — Jacini — Jadopi — La Marmora — La Masa — Lanciano — Laurenti-Roubaudi — Lazzaro — Leardi — Leonetti — Leopardi — Levi — Libertini — Longo — Lualdi — Maccabruni — Maceri — Magaldi — Maggi (in congedo) — May — Maiorana Benedetto — Maiorana Salvatore — Mancini — Mandoi-Albanese — Marazzani — Marchetti — Marcolini — Maresca — Marescotti — Marsico — Martinelli (in congedo) — Massarani — Massei — Massola — Matina — Mattei Felice — Mattei Giacomo — Martino — Mazziotti — Mazzoni — Medici — Melchiorre — Melegari — Mellana — Meloni-Baille — Menotti — Michelini — Minervini (ammalato) — Minghelli-Vaini — Minghetti — Mischi — Molfino — Molinari — Mongenet — Montecchi — Montella — Monti — Monticelli — Monzani — Morandini — Morelli Donato — Morelli Giovanni — Moretti — Mosca — Mosciari — Napoletano — Negrotto — Nicolucci — Oliva (in congedo) — Oytana — Pace — Pallotta — Palomba — Panattoni (in congedo) — Pancaldo — Papa — Pasini — Passaglia — Passerini-Orsini — Paternostro — Pelosi — Peruzzi — Pescetto (in congedo) — Pessina — Petitti-Bagliani — Pezzani — Pica (in congedo) — Pinelli — Pirajno — Piroli — Pironti — Pisani — Plutino Antonino — Possenti — Prosperi (in congedo) — Pugliese-Giannone — Ranco — Ranieri — Rasponi — Regnoli — Restelli — Ribotti — Ricasoli Bettino — Ricasoli Vincenzo — Ricci Giovanni — Ricci Vincenzo — Robecchi seniore — Robecchi Giuseppe — Romano Liborio — Romeo Pietro — Rorà — Rovera — Ruschi — Sacchi — Saffi (in congedo) — Salvagnoli (in congedo) — Salvafazio — Salvoni (in congedo) — Sandonnini — Sanguineti — Sanseverino — Santocanale (in congedo) — Saracco — Scalia — Scarabelli — Schiavoni — Schinà — Scocherà — Scotti-Galletta — Scrugli Sebastiani — Sella — Sergardi — Sgariglia — Sicoli — Silvestrelli — Sirtori (in congedo) — Solaroli — Soldi — Spaventa — Speroni — Spinelli (in congedo) — Sprovieri — Stocco — Tasca — Tenca — Teodorani — Testa — Tonelli — Torelli — Tornielli — Torre — Trezzi — Ugoni — Vacca — Valenti — Vanotti — Varese — Vegezzi Zaverio — Vegezzi-Ruscilla G. — Verdi — Vischi — Visconti-Venosta — Zanardelli — Zanolini — Zuppetta.

La seduta è levata alle ore 6 1/4 pomeridiane.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Discussione del progetto di legge per la repressione del brigantaggio e per disposizioni di pubblica sicurezza nelle provincie meridionali; e interpellanze del deputato Camerini sopra il medesimo argomento;

2° Seguito della discussione del progetto di legge concernente la composizione delle Corti d'assise.

Discussione dei progetti di legge:

3° Pensioni agli impiegati civili;

4° Riordinamento del dazio di consumo.